

Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 1183

G/1183/1/2

Verini, Bazoli, Mirabelli, Rossomando

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1183, recante Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia,

Premesso che:

i provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria (PRAP) sono organi periferici di livello dirigenziale generale del Ministero della giustizia, competenti in materia di personale, organizzazione dei servizi e degli istituti, detenuti ed internati, rapporti con gli enti locali, le regioni ed il servizio sanitario nazionale; essi esercitano tali funzioni a livello locale secondo i programmi, gli indirizzi e le direttive disposti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, anche al fine di assicurare l'uniformità dell'azione penitenziaria sul territorio nazionale;

il regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, ha ridefinito numero e aree di competenza dei provveditorati dell'amministrazione penitenziaria, accorpando i territori di diverse Regioni e fissando la sede del provveditorato - di regola - nel capoluogo di una di esse;

tali accorpamenti, unitamente alla fissazione della sede unica del provveditorato nel capoluogo di una delle Regioni accorpate rende spesso difficoltoso il raggiungimento della sede del provveditorato; la notevole estensione dei territori accorpate, e la variabile incidenza del numero di istituti penitenziari nelle diverse Regioni interessate condiziona le capacità di efficienza dell'ufficio, rendendo arduo il raggiungimento di fondamentali obiettivi organizzativi direttamente rilevanti sul piano dell'efficienza del sistema penitenziario e quindi, in definitiva, sulle stesse condizioni di detenzione;

Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, ufficio IV, ha reso noto - nel mese di ottobre del 2023 - uno schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero, di cui al richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 84 del 2015 nel quale, con la modifica della tabella B, è stata prospettata una riorganizzazione dei provveditorati regionali, con ulteriori accorpamenti tra territori di diverse Regioni;

Considerato che

ai fini di una razionale organizzazione degli uffici e, soprattutto, della loro maggiore efficienza in termini di effettivo impatto sul buon andamento dell'amministrazione penitenziaria e, in ultima analisi, sulla stessa qualità delle condizioni di detenzione la quale rappresenta oggi - alla luce del sovraffollamento, delle condizioni strutturali degli istituti penitenziari, della carenza di percorsi trattamentali - una vera e propria emergenza nazionale, come dimostrato da ultimo dall'aumento esponenziale del numero di suicidi di persone detenute;

impegna il Governo

a rivedere la prospettata riorganizzazione dei provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria rendendo eccezionali le ipotesi di accorpamento e assicurando, in ogni caso, una adeguata aderenza degli accorpamenti tra i territori di diverse Regioni e il numero di istituti penitenziari presenti; ad assicurare, nel caso di accorpamento, la massima prossimità tra le sedi dei provveditorati e i territori interessati, anche attraverso l'istituzione di sedi secondarie decentrate nel capoluogo di ciascuna Regione eventualmente accorpata.

G/1183/2/2

Stefani, Potenti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1183, recante "Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia";

premesse che:

l'art. 5 del decreto legge n. 92 del 2024 prevede la modifica dell'articolo 69-*bis* secondo comma della legge 354/1975 prevedendo che, 90 giorni prima del maturare del termine di espiazione della pena, individuato computando tutte le detrazioni per la liberazione anticipata, il Magistrato di Sorveglianza accerti di ufficio la sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio di cui all'art. 54 legge 354/1975;

che sarà assolutamente necessario che siano trattate in modo tempestivo le istanze di liberazione anticipata per evitare il rischio che la detrazione di pena non venga valutata in tempo utile e il procedimento termini con un non luogo a procedere per intervenuta integrale espiazione della pena inflitta;

considerato che:

nel caso di scioglimento di un cumulo relativo a reati ostativi o di soggetti condannati all'ergastolo che intendono avanzare istanza di permesso premio o ex art. 21 legge 354/1975, l'istanza imporrà una valutazione caso per caso piuttosto articolata. Purtroppo i registri informatici non hanno un *alert* in tal senso, sarà necessario un accertamento caso per caso da parte del Magistrato di Sorveglianza con ipotesi di calcolo anche complesse;

inoltre, non può tacersi che i detenuti sono soggetti a continui trasferimenti, sono molto rari i casi di soggetti assegnati stabilmente e in via definitiva ad un istituto penitenziario, il Magistrato di Sorveglianza non può avere esattamente contezza di tutti i detenuti ristretti nel carcere sottoposto alla sua vigilanza;

sarà inoltre necessario che il Magistrato di Sorveglianza sia esattamente a conoscenza dell'eventuale concessione da parte di altro Magistrato di Sorveglianza di analogo beneficio o della pendenza della medesima istanza per lo stesso periodo innanzi ad altro ufficio;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di implementare i registri informatici, compresi il SIUS e SIEP, auspicando un'azione in raccordo con le Procure del distretto con cui si condividono i SIEP, di inserire idonei strumenti all'interno della piattaforma informatica che prevedano dei segnali di avviso del sopraggiungere del fine pena e di aggiornare lo stato di esecuzione e il registro dei cumuli dalle Procure in tempo reale sul SIEP.

G/1183/3/2

[Gasparri, Zanettin](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia",

premesse che:

in Italia, le misure alternative alla detenzione o di comunità vennero introdotte dalla legge 26 luglio 1975, n. 354;

l'introduzione dell'affidamento in prova al servizio sociale nell'ordinamento penitenziario italiano è regolamentata dall'art. 47 dell'Ordinamento penitenziario, così come modificato dall'art. 2 della l. n. 165 del 27 maggio 1998 e dall'art.94 l. 309/1990 per quanto concerne i tossicodipendenti e che dal 1990 in poi sono entrate in vigore delle normative che consentono la presa in carico ed il ricovero di detenuti tossicodipendenti c/o le Comunità terapeutiche con condanne fino a sei anni;

la Costituzione italiana, all'articolo 27, comma 3, prevedendo come le pene debbano tendere alla rieducazione del condannato, sancisce uno dei principi cardine sottesi all'intera fase dell'esecuzione penale;

il Governo ha annunciato di voler ricorrere in maniera più ampia possibile a questa misura che potrebbe interessare una parte cospicua della popolazione carceraria che troverebbe, ricorrendone gli estremi di legge, nelle Comunità terapeutiche un percorso riabilitativo migliore rispetto alla mera detenzione in carcere;

i meccanismi regolatori di queste procedure, che coinvolgono anche le Regioni ed altri Enti territoriali, necessitano di un funzionamento più snello e più rapido nell'iter decisionale ed applicativo,

impegna il Governo:

a verificare quali misure amministrative e di altra natura debbano essere assunte per consentire un maggiore ricorso a queste misure alternative alla detenzione carceraria in modo tale da contribuire anche all'abbassamento delle tensioni dovute alla presenza di detenuti nelle carceri in eccesso rispetto alla capienza prevista dalle normative vigenti, oltre a consentire una quanto più precoce possibile presa in carico ed un adeguato percorso riabilitativo che permetta di attenuare le recidive oltre a comportare una diminuzione delle spese, dato che il costo previsto pro capite pro die per un detenuto in carcere è di circa 150 euro mentre la permanenza in comunità terapeutica è mediamente di circa 90 euro;

a far sì che gli aventi diritto possano accedere nel più breve tempo possibile nella Comunità terapeutica più adatta alle loro esigenze, indipendentemente dalla regione di residenza;

a responsabilizzare le Regioni unitamente ai Ministeri competenti ed impegnarle nell'individuazione delle risorse, procedure, protocolli affinché tutti i territori possano accogliere e implementare i percorsi di presa in carico e recupero;

a intervenire sulle difformità a livello nazionale, anche mediante la formulazione di linee guida condivise con la Conferenza Stato-Regioni.

G/1183/4/2

[Verini](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#)

La Commissione

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1183, recante Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia, (A.S. 1183),

premessi che:

in data 29 settembre 2023 il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale ha diffuso uno studio sull'applicazione sperimentale delle nuove direttive per il circuito di media sicurezza, di cui alla circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria n. 3693/6143 del 18 luglio 2022; tale studio offre un'analisi ampia e dettagliata della situazione penitenziaria a valle della prima fase di applicazione sperimentale della circolare (avvenuta tra luglio e dicembre 2022), nei territori che sono stati interessati dalla sperimentazione (Lombardia, Campania, Sicilia e Triveneto);

la circolare n. 3693/6143 aveva l'obiettivo di realizzare il compiuto superamento dell'alternativa tra regime di custodia chiusa e regime di custodia aperta a favore della distinzione tra un regime ordinario e un regime ordinario "a trattamento intensificato", con la specifica finalità di collegare il diverso regime penitenziario alla tipologia di attività trattamentali cui il detenuto è ammesso, nonché alla loro effettività e intensità;

importante differenza tra il regime ordinario e regime ordinario a trattamento intensificato è il numero di ore in cui è consentito alla persona detenuta di permanere al di fuori della camera di pernottamento; non meno di 8 ore nel caso del regime ordinario e non meno di 10 ore in quello a trattamento intensificato; ciò, tuttavia, con l'ulteriore fondamentale differenza che nel regime a trattamento intensificato si assicura una vera e propria apertura delle camere per almeno 10 ore, con conseguente libertà di movimento; mentre nel regime ordinario l'apertura della camera è subordinata all'effettivo accesso della persona detenuta alle attività consentite;

come osservato dal Garante nazionale nel parere reso sullo schema di circolare e come ora ribadito nel menzionato studio sull'applicazione sperimentale, dalla circolare è possibile desumere "una preoccupante correlazione tra l'andamento del percorso trattamentale e la maggiore o minore apertura delle camere di pernottamento"; ciò implica, come evidente, che le condizioni di detenzione sono suscettibili di variare, in modo talora significativo, a seconda, da un lato, dell'offerta trattamentale assicurata dall'istituto penitenziario e, dall'altro, in ragione della concreta disponibilità di spazi comuni e ricreativi; come osservato nel medesimo studio, in altri termini, "l'assenza di capacità progettuale da parte dell'istituzione detentiva si riflette su un'accentuazione della chiusura del modello detentivo stesso";

in conseguenza, sono sempre meno i detenuti che praticano esperienze di lavoro, esperienze di formazione, esperienze di socialità e si è di fatto impedito al regime ordinario a trattamento intensificato - con sezioni aperte o con la possibilità di aprirle - di operare: in altri termini, per effetto dalla restrizione delle attività trattamentali deriva l'aumento delle ore di chiusura nelle celle, così contravvenendo non solo a principi di umanità e di rispetto dei criteri e dei principi di rieducazione e reinserimento, ma anche alle direttive e alle raccomandazioni europee;

tale complessiva situazione ha un impatto cruciale sulle concrete condizioni di detenzione, soprattutto per il fatto che nelle sezioni a trattamento ordinario le camere devono rimanere chiuse e le persone detenute possono uscire solo se partecipano ad attività, ove garantite dall'istituto;

tali criticità sono legate non solo a ragioni di carattere strutturale ma anche, e in modo significativo, alla cronica condizione di sovraffollamento carcerario e si intrecciano in modo inquietante e preoccupante con l'aumento esponenziale, nell'indifferenza del Governo, del numero di suicidi in carcere che ammonta, al 15 luglio, al numero di 57: un numero impressionante in sé e sconcertante se comparato con il numero dei suicidi avvenuti nell'intero 2023, pari a 69;

impegna il Governo:

a porre in essere ogni utile iniziativa al fine di:

- assicurare che, nell'applicazione della circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria n. 3693/6143 del 18 luglio 2022 siano assicurate condizioni di detenzione adeguate, soprattutto sotto il profilo dell'effettiva possibilità per la persona detenuta di avvalersi delle 8 ore di potenziale apertura della camera di pernottamento previste nel regime di detenzione ordinario;

- assicurare il rafforzamento dell'offerta trattamentale negli istituti penitenziari per garantire che l'offerta lavorativa, culturale, sportiva, ricreativa e scolastica sia all'altezza delle esigenze della popolazione detenuta anche in relazione all'applicazione delle direttive di cui alla circolare;

- migliorare la disponibilità e la qualità degli spazi destinati alle predette attività.

G/1183/5/2

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 11 esclude la possibilità di sequestrare o pignorare le riserve valutarie estere depositate presso la Banca d'Italia;

la relazione illustrativa si limita ad indicare la ragione dell'intervento nell'eliminazione delle incertezze interpretative in relazione alle procedure esecutive nei confronti degli Stati esteri nonché nell'impedimento del sorgere di contenziosi tali da riverberarsi sui rapporti tra l'Italia e gli Stati esteri;

la relazione tecnica nulla aggiunge in merito;

il testo trasmesso al Senato è manchevole sia dell'analisi tecnico-normativa (ATN) che dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) le quali sarebbero stati elementi utilissimi ai fini della valutazione dell'impatto che la normativa ha sull'ordinamento;

il Dossier del Servizio Studi del Senato, non avendo elementi di valutazione, non ha potuto offrire ulteriori spunti di riflessione;

impegna il Governo:

a predisporre adeguate relazioni illustrative e tecniche dei provvedimenti normativi - soprattutto quando trattasi di disegni di legge di conversione dei decreti legge - nonché di affiancare ai disegni di legge alle ATN e AIR al fine di esplicitare in maniera chiara la *ratio* alla base delle proprie scelte politiche.

G/1183/6/2

[Rossomando](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Verini](#)

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1183, recante Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia,

Premesso che:

l'ufficio del giudice di pace di Torino si trova in una drammatica situazione a causa della gravissima carenza di organico: su 120 giudici che dovrebbero operare nell'ufficio, sono operativi solo in 13, con una percentuale di scopertura dei posti del 94 per cento. Questo comporta un carico di lavoro abnorme per i giudici in servizio, che non possono far fronte a tutte le richieste, con conseguente esaurimento dei calendari delle udienze e tempi lunghissimi per la fissazione di nuove udienze; dai dati rilevati emerge come, da gennaio a giugno 2024, siano stati posti in carico a ciascun giudice di pace circa 1.100 ricorsi, una quantità praticamente impossibile da affrontare ed espletare;

a causa della situazione, 500 avvocati hanno indirizzato una lettera al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino per chiedere interventi legislativi urgenti per risolvere le problematiche che stanno portando l'ufficio dei giudici di pace alla paralisi e arrivando a prefigurare lo strumento estremo di astensione dalle udienze;

la presidente dell'Ordine degli avvocati di Torino, Simona Grabbi, ha nelle settimane scorse inviato una lettera al Ministro della giustizia per descrivere la grave situazione nella quale versa l'ufficio del giudice di pace torinese e per sollecitare un intervento legislativo volto a risolvere la situazione gravissima di carenza di organico;

al fine di porre rimedio, almeno provvisoriamente, a tale situazione, sarebbe sufficiente adottare - con urgenza - un intervento legislativo finalizzato ad anticipare la presa di servizio di 30 giudici di pace che stanno per completare il tirocinio e il cui ingresso in ruolo è previsto per il mese di gennaio del 2025; tale intervento potrebbe utilmente avvenire nelle forme di una riduzione del periodo di tirocinio di cui all'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 limitatamente ai casi in cui l'ufficio del giudice di pace presenti una carenza di organico con una scopertura di posti pari ad almeno il 50 per cento rispetto alle unità assegnate;

impegna il Governo:

ad individuare con urgenza la più rapida soluzione per provvedere alla gravissima carenza di organico descritta in premessa e al conseguente disservizio causato ai cittadini torinesi.

1.1

[Verini, Bazoli, Mirabelli, Rossomando](#)

Al comma 1, dopo la parola: «penitenziari,» inserire le seguenti: «di collaborare con la magistratura di sorveglianza presso i Tribunali e gli Uffici di sorveglianza ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ultimo periodo, della legge 15 dicembre 1990, n. 395».

1.2

[Potenti, Stefani](#)

Al comma 1, dopo le parole: «incrementare maggiormente le attività» aggiuntgere le seguenti: «di traduzione e».

1.3

[Scalfarotto](#)

Al comma 1, dopo le parole: «15 marzo 2010, n. 66,» inserire le seguenti: «il ruolo organico del Corpo di polizia penitenziaria è aumentato di complessive mille unità ed» e sopprimere le parole: «, nel limite della dotazione organica,».

1.4

[Lopreiato, Scarpinato, Bilotti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1:*

1) *all'alinea sostituire le parole: «1.000 unità» con le seguenti: «2.000 unità»;*

2) *alla lettera a) sostituire le parole: «500 unità» con le seguenti: «1000 unità»;*

3) *alla lettera b) sostituire le parole: «500 unità» con le seguenti: «1000 unità»;*

b) *Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 4.277.380 per l'anno 2025, di euro 52.471.606 per l'anno 2026, di euro 96.388.454 annui per gli anni dal 2027 al 2029, di euro 96.622.254 per l'anno 2030, di euro 97.557.456 per l'anno 2031, di euro 98.258.856 annui per gli anni dal 2032 al 2034, di euro 98.752.790 per l'anno 2035, e di euro 100.728.526 annui a decorrere dall'anno 2036.»;*

c) *Sostituire il comma 3 con il seguente: «Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 1.495.000 per l'anno 2025, di euro 2.275.000 per l'anno 2026 e di euro 1.560.000 annui a decorrere dall'anno 2027.»;*

d) *Al comma 4 sostituire l'alinea con la seguente: «4. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3, parti ad euro 5.772.380 per l'anno 2025, euro 54.746.606 per l'anno 2026, euro 97.948.454 annui per gli anni dal 2027 al 2029, euro 98.182.254 per l'anno 2030, euro 99.117.456 per l'anno 2031, euro 99.818.856 annui per gli anni dal 2032 al 2034, 100.312.790 per l'anno 2035 e euro 102.288.526 annui a decorrere dal 2036, si provvede:» e dopo la lettera b) aggiungere, in fine, la seguente:*

«quanto a euro 2.886.190 per l'anno 2025, euro 27.373.303 per l'anno 2026, a euro 48.974.227 annui per gli anni dal 2027 al 2029, a euro 49.091.127 per l'anno 2030, a euro 49.558.728 per l'anno 2031, a euro 49.909.428 annui per gli anni dal 2032 al 2034, a euro 50.156.395 per l'anno 2035 e a euro 51.144.263 annui a decorrere dall'anno 2036 si provvede, a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente incremento dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.».

1.5

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#), [Castellone](#)

Al comma 4, lettera a), sopprimere il numero 14.

Conseguentemente:

1) *Al comma 4, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *premettere le seguenti parole: «quanto a euro 94.482 per l'anno 2025 e euro 921.961 per l'anno 2026»;*

b) *sostituire la parola: «21.600.924» con la seguente: «22.522.885», la parola: «22.185.425» con la seguente: «23.107.386», la parola: «22.536.125» con la seguente: «23.458.086», la parola: «22.783.092» con la seguente: «23.705.053» e la parola: «23.770.960» con la seguente: «24.692.921».*

2) *Dopo l'articolo 8, inserire, il seguente:*

«Art. 8-bis

(Finanziamento dei Servizi per le tossicodipendenze e alcol-dipendenze)

1. Al fine di garantire elevati standard qualitativi dei servizi sociosanitari volti ad affrontare le problematiche legate alla dipendenza patologica da sostanze e rifinanziare il potenziamento dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze, è autorizzata la spesa di 94.482 euro per l'anno 2025 e 921.961 a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari ad euro 94.482 per l'anno 2025 e 921.961 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente accantonamento relativo al Ministero della Salute.».

1.6

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Al comma 4, lettera a), sopprimere il numero 14.

Conseguentemente, al comma 4, lettera b) apportare le seguenti modificazioni:

a) *premettere le seguenti parole: «quanto a euro 94.482 per l'anno 2025 e euro 921.961 per l'anno 2026»;*

b) *sostituire la parola: «21.600.924» con la seguente: «22.522.885», la parola: «22.185.425» con la seguente: «23.107.386», la parola: «22.536.125» con la seguente: «23.458.086», la parola: «22.783.092» con la seguente: «23.705.053» e la parola: «23.770.960» con la seguente: «24.692.921».*

1.0.1

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Assunzioni nell'ambito della polizia penitenziaria)

1. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, le attività di esecuzione penale esterna da ultimo affidate al personale di polizia penitenziaria con la legge 27 settembre 2021, n. 134, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica e del consumo e traffico di sostanza stupefacenti in ambito carcerario, è autorizzata, in

deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di 1.300 unità in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

1.0.2

[Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Assunzioni straordinarie Polizia penitenziaria)

1. Al fine di garantire la sicurezza e il buon funzionamento delle strutture penitenziarie, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 per l'assunzione straordinaria di ulteriori unità aggiuntive di Polizia Penitenziaria, mediante procedure semplificate per consentire l'immediata immissione in servizio del personale necessario.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.»

1.0.3

[Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Assunzione di 1.000 funzionari giudiziari)

1. Al fine di garantire il funzionamento e il rafforzamento del sistema di esecuzione penale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, per l'anno 2024 è autorizzata l'assunzione straordinaria di 1.000 unità di funzionari giudiziari da destinare agli uffici di esecuzione penale.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 11.807.504 milioni di euro per l'anno 2024, di 23.505.500 milioni di euro per l'anno 2025 e di 35.413.004 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.807.504 milioni di euro per l'anno 2024, a 23.505.500 milioni di euro per l'anno 2025 e a 35.413.004 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.0.4

[Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Assunzione di 1.000 funzionari giuridico pedagogici)

1. Al fine di garantire di rafforzare la funzione rieducativa della pena e favorire il reinserimento sociale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, per l'anno 2024 è autorizzata l'assunzione straordinaria di 1.000 unità di funzionari giuridico pedagogici.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 11.807.504 milioni di euro per l'anno 2024, di 23.505.500 milioni di euro per l'anno 2025 e di 35.413.004 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.807.504 milioni di euro per l'anno 2024, a 23.505.500 milioni di euro per l'anno 2025 e a 35.413.004 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.0.5

Scalfarotto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale)

1. Al fine di potenziare e rideterminazione gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2024-2026» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «500 unità».

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.0.6

Mirabelli, Bazoli, Rossomando, Verini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale).

1. Al fine di potenziare e rideterminazione gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 sostituire le parole "biennio 2017-2018" con le seguenti parole "triennio 2024-2026" e le parole "296 unità" sono sostituite dalle parole "500 unità".

Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.».

1.0.7

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Disposizioni per il personale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

1. Al fine di garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, in ragione dell'aumento della popolazione carceraria dovuto alle disposizioni previste dal decreto legge 15 settembre 2023, n.123, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 300 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 250 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 50 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2024-2026» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «850 unità».

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede, a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente incremento dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.».

1.0.8

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Assunzione di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, destinate ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale)

1. Al fine di potenziare gli organici dei servizi minorili della giustizia e di rafforzare l'offerta trattamentale legata alla esecuzione penale esterna ed alle misure e sanzioni di comunità, anche in relazione alle necessità venutesi a creare in ragione delle disposizioni previste dal decreto legge 15 settembre 2023, n.123, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 500 unità di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, destinate ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali.

2. Alle assunzioni di cui al comma precedente si provvede anche mediante scorrimento delle graduatorie.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4. Per l'espletamento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 500.000 euro per l'anno 2024.».

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 50.500.000 per l'anno 2024 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede, a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente incremento dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti

energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.».

1.0.9

[Maiorino](#), [Bilotti](#), [Lopreiato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Interventi relativi ai percorsi trattamentali e di reinserimento nella società dei condannati per particolari delitti)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 al fine di finanziare gli interventi relativi ai percorsi trattamentali per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori di cui all'articolo 13-bis, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite, in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari di cui al predetto articolo 13-bis, comma 1-bis, in coerenza con gli interventi di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 354 del 1975.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

1.0.10

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Incremento delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario del personale della polizia penitenziaria)

1. E' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2024 per l'incremento delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario del personale della polizia penitenziaria.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024.»

1.0.11

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Finanziamento delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza)

1. Al fine di non vanificare la portata innovativa dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e contestualmente di implementare la capienza e il numero delle strutture sul territorio nazionale delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, è incrementata di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle quote annuali delle risorse del Fondo unico giustizia da destinare mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettere a) e b), del

decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.».

1.0.12

Lopreiato, Bilotti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Estensione mansioni UPP)

1. Nell'ambito delle risorse attualmente previste a legislazione vigente, gli addetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 151, possono essere impiegati a supporto della magistratura di sorveglianza al fine di coadiuvare l'attività dei magistrati.

2. A tal fine l'attività dell'addetto all'ufficio per il processo, nell'ambito del supporto al magistrato, deve essere finalizzata a:

a) studio, approfondimento giurisprudenziale e dottrinale degli atti preparatori utili alla decisione in merito alla concessione di permessi, alla liberazione anticipata, alla remissione del debito, alle sospensioni e ai differimenti nell'esecuzione della pena, alle espulsioni di detenuti stranieri e delle prescrizioni relative alla libertà controllata, all'approvazione del programma di trattamento del detenuto, al supporto alla decisione sull'autorizzazione ai ricoveri ospedalieri e alle visite specialistiche, all'autorizzazione all'ingresso di persone estranee all'amministrazione penitenziaria, all'esecuzione delle misure alternative alla detenzione carceraria, al riesame della pericolosità sociale e alla conseguente applicazione, esecuzione e revoca, delle misure di sicurezza disposte dal tribunale ordinario, alle richieste di conversione o rateizzazione delle pene pecuniarie;

b) studio dei fascicoli e preparazione dell'udienza, e predisposizione delle bozze dei provvedimenti;

c) incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a disposizione dei precedenti, con compiti di organizzazione delle decisioni, in particolare di quelle aventi un rilevante grado di serialità, e con la formazione di una banca dati dell'ufficio giudiziario di riferimento;

d) fornire supporto al magistrato nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica.».

1.0.13

Scalfarotto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure urgenti per l'adeguamento del sistema penitenziario)

1. Al fine di garantire il rispetto della dignità della persona e il principio di eguaglianza, nonché la funzione rieducativa della pena e il percorso di reinserimento sociale, è autorizzata l'assunzione di mediatori culturali e di traduttori all'interno degli istituti penitenziari, nei limiti di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 140

1.0.14

Scalfarotto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure urgenti per il rafforzamento dei percorsi di sostegno psicologico nel sistema penitenziario)

1. Al fine di garantire la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale volto a favorire il reinserimento sociale, la prevenzione della recidiva, è autorizzata l'assunzione straordinaria di nuovi psicologi penitenziari, nei limiti di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 14

1.0.15

Scalfarotto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure urgenti per il potenziamento dell'offerta educativa negli istituti penitenziari)

1. Al fine di garantire il reinserimento sociale e la funzione rieducativa della pena è istituita un'apposita sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con uno stanziamento nel limite di spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da emanare entro il 30 aprile di ciascun anno, di concerto con il Ministero della giustizia, le risorse di cui al precedente periodo sono ripartite tra gli istituti penitenziari in proporzione al numero medio di studenti dell'anno precedente, ai fini dell'attribuzione di una specifica indennità in favore di ciascun docente assunto a tempo determinato o indeterminato e ivi assegnato. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al precedente periodo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e al fine di incrementare l'organico dei docenti in servizio e l'offerta formativa presso gli istituti penitenziari è autorizzata, a decorrere dall'anno 2024, la spesa di 20 milioni di euro annui.

3. Il presente articolo si applica a tutti gli istituti penitenziari che provvedono all'offerta formativa, ivi inclusi i corsi di istruzione e formazione di cui agli articoli 41, 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.0.16

Lopreiato, Bilotti, Pirondini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Istituzione del Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari)

1. Al fine di incentivare la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Giustizia, un apposito "Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari", con una dotazione pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da destinare al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, per un loro reingresso nella società civile, attraverso la promozione di percorsi formativi e culturali che favoriscano l'acquisizione di nuove competenze nell'ambito dei diversi mestieri del teatro.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è volto allo sviluppo di attività laboratoriali e produttive, alla realizzazione, anche all'esterno degli istituti penitenziari, di spettacoli teatrali, alla partecipazione di professionisti dello spettacolo e delle imprese sociali, degli enti e delle associazioni presenti sul territorio, nonché all'erogazione di benefici economici in favore del personale interno degli istituti penitenziari, anche penali minorili, che collabora alla realizzazione degli spettacoli.

3. Con Regolamento da adottare mediante decreto del Ministro della Giustizia, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione e di ripartizione del fondo di cui al comma 1, con particolare riguardo:

- a) alla realizzazione di attività teatrali;
- b) alla produzione e la diffusione anche all'esterno di spettacoli teatrali;

c) all'organizzazione di convegni, di seminari di studi e di tavole rotonde sulle attività teatrali come strumenti per favorire il recupero e il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti;

d) alla realizzazione, la diffusione e la promozione di una rivista sulle attività teatrali realizzate negli istituti penitenziari, comprese le esperienze a livello internazionale;

e) alla realizzazione di reportage fotografici e di video-documentari sulle attività teatrali;

f) all'istituzione presso il Ministero della giustizia di un Osservatorio permanente sulle attività teatrali negli istituti penitenziari e di un Tavolo tecnico per lo sviluppo e la realizzazione delle attività di cui al presente comma;

g) alla realizzazione di interventi straordinari di ampliamento e ammodernamento degli spazi destinati al lavoro dei detenuti, di cui all'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, finalizzati all'individuazione, presso gli istituti penitenziari, anche penali minorili, che ne sono sprovvisti, di appositi spazi dedicati alle attività teatrali e allo sviluppo di percorsi artistici, anche sperimentali, volti all'inserimento lavorativo dei soggetti in esecuzione di pena, attraverso l'acquisizione di competenze artistiche, relazionali e professionali.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

2.1

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Piano nazionale di ripresa e resilienza» inserire le seguenti: «nonché la presenza in ogni istituto di un direttore e di almeno un vice-direttore».

2.2

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, le parole: «venti unità di personale dirigenziale penitenziario» sono sostituite dalle seguenti: «cento».*

- *sostituire i commi 4 e 5 con il seguente: « 4. Agli oneri del presente comma, quantificati in 5 milioni di euro per il 2024 e 10 milioni di euro a decorrere dal 2025 si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.»*

2.3

[Verini](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#)

Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-bis. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria, al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, la vigente dotazione organica del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è aumentata di 100 unità dell'area dei funzionari.

5-ter. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato, nell'anno 2025, a bandire procedure concorsuali e ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di graduatorie vigenti, un contingente di 100 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari, ex terza area fascia retributiva F1, del Comparto Funzioni Centrali.

5-quater. Per l'attuazione di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 4.161.652 a decorrere dall'anno 2025.

5-quinquies. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 4.161.652 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Conseguentemente alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e personale delle funzioni centrali dell'Amministrazione penitenziaria».

2.0.1

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Aumento dotazione organica dirigenti di istituti penitenziari)

1. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull'intero territorio nazionale, e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2024-2025, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato di 110 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

2.0.2

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza degli istituti penitenziari)

1. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull'intero territorio nazionale, e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2024-2026, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 80 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

2.0.3

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Florida, Magni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Assunzione di funzionari della professionalità giuridico-pedagogici, mediatori culturali, funzionari di servizio sociale, psicologi)

Al fine di supportare interventi educativi, programmi di inserimento lavorativo, misure di sostegno all'attività trattamentale e al fine di consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova, il Ministero della giustizia, è autorizzato ad avviare nel biennio 2024-2026 le procedure concorsuali, previo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'assunzione di un numero massimo di 400 unità di personale da inquadrare nella Area III dei profili di funzionario della professionalità giuridico pedagogico, di funzionario della professionalità di servizio sociale nonché di mediatore culturale e di psicologo.

2. Le procedure di cui al comma 1, sono disposte in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2024 e di euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2025.».

2.0.4

[Mirabelli, Bazoli, Rossomando, Verini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Norme per la sicurezza nell'esecuzione penale e la prevenzione della recidiva).

1. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.».

2.0.5

[Silvestroni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis. Le cause di inconferibilità di cui all'articolo 7 comma 1 lett. b) e comma 2 lett. a) e b) si applicano esclusivamente agli incarichi di cui all'articolo 19 comma 6 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e all'articolo 110 commi 1 e 2 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267".».

2.0.6

[Silvestroni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, dopo il comma 4 aggiungere il seguente: "4-bis. Le incompatibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti di ruolo di livello dirigenziale della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che conferisce l'incarico.".».

2.0.7

[Unterberger, Spagnolli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

1. Al fine di favorire lo smaltimento del contenzioso giudiziario arretrato e pendente, in funzione del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, per magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, la permanenza in servizio è fissata al compimento del settantatreesimo anno di età.

2. Il trattenimento in servizio oltre il settantesimo anno di età è disposto a domanda degli interessati.

3. La relativa istanza deve essere presentata, anche per il personale in aspettativa e in fuori ruolo, ai rispettivi organi di autogoverno almeno sei mesi prima dal compimento del settantesimo anno di età.

4. I magistrati che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, residuano di un periodo di servizio inferiore a sei mesi, possono presentare l'istanza di trattenimento sino alla data prevista per la cessazione dal servizio.

5. I magistrati collocati in quiescenza possono, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, presentare domanda per essere richiamati in servizio sino al compimento del settantatreesimo anno di età.

6. I magistrati richiamati sono iscritti nel ruolo ad esaurimento e sono destinati, anche in soprannumero, nella sede di servizio richiesta.

7. Al predetto personale è mantenuto il solo trattamento previdenziale già in godimento, ovvero, previa opzione, la retribuzione connessa all'incarico secondo l'anzianità maturata.

8. Al compimento del settantesimo anno di età i magistrati decadono dagli incarichi direttivi e semi direttivi».

3.0.1

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Incremento delle risorse per l'edilizia penitenziaria)

1. Al fine di garantire la sicurezza, il miglioramento della vivibilità, l'adeguamento funzionale degli istituti penitenziari di adulti e minori è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per la ristrutturazione e il miglioramento di padiglioni e spazi interni ed esterni delle strutture penitenziarie.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2023, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023.».

3.0.2

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Incremento risorse per gli uffici e le strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova)

1. Al fine di garantire la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

3.0.3

Pirro, Bilotti, Lopreiato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Norme per il personale medico specialistico e il personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale)

1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione, pari ad euro 250, a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

2. Il Ministero della salute, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce le modalità di attuazione di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 300 mila euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

3.0.4

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Procedure concorsuali per funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale)

1. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 250 unità di personale da destinare al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, da inquadrare nell'Area dei funzionari, posizione di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 2.193.981 per l'anno 2024 e di euro 4.387.962 annui a decorrere dall'anno 2025. Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2024.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 2.193.981 per l'anno 2024 e a euro 4.387.962 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

3.0.5

[Lopreiato, Scarpinato, Bilotti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Rifinanziamento delle case-famiglia protette)

1. Al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, il fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 4 milioni di euro a per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

3.0.6

[Lopreiato, Scarpinato, Bilotti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Rifinanziamento Fondo di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 856, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato di euro 2 milioni per gli anni 2024 e 2025, destinando specificatamente tali risorse all'assistenza, ad iniziative educative, culturali e ricreative, dei detenuti, internati e delle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 38 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

3.0.7

[Aloisio, Lopreiato, Bilotti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Promozione dell'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili)

1. Al fine di promuovere l'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili, migliorare le condizioni di salute dei reclusi, nonché prevenire l'insorgenza di patologie legate alla sedentarietà e facilitare il recupero sociale degli stessi attraverso la partecipazione diretta ad attività ad alto contenuto formativo dal punto di vista sociale, è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. I relativi contributi sono erogati nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) gli istituti penitenziari minorili garantiscono il rispetto delle disposizioni enunciate dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dall'articolo 59 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonché dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121;

b) gli istituti penitenziari minorili possono prevedere e favorire la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni, pubbliche o private che, avendo concreto interesse nell'opera di risocializzazione dei detenuti, dimostrino di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera;

c) è fatto obbligo di ottenere una preventiva valutazione dell'idoneità fisica del detenuto alla pratica sportiva, agonistica o amatoriale, da parte del responsabile del servizio sanitario dell'istituto penitenziario o di un medico specialista in medicina dello sport allo scopo autorizzato, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente per il rilascio del certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica o amatoriale;

d) è stipulata una apposita polizza assicurativa contro gli infortuni per i detenuti ritenuti idonei allo svolgimento delle attività sportive.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, stabilisce le modalità di riparto delle risorse tra gli istituti penitenziari nonché le modalità operative di cui al comma 2.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

3.0.8

[Pirondini](#), [Bilotti](#), [Lopreiato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Fondo per la realizzazione di impianti sportivi presso gli istituti penitenziari)

1. Allo scopo di promuovere la salute e il benessere psico-fisico, facilitando il recupero dei detenuti e minori e giovani adulti sottoposti a provvedimenti penali in area penale esterna attraverso lo sport quale strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico, di sviluppo e di inclusione sociale, di recupero e di socializzazione, di integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione e delle minoranze, presso il Ministro per lo Sport e i Giovani, è istituito un fondo per la realizzazione di impianti sportivi presso gli istituti penitenziari per adulti, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Per la progettazione e la costruzione dei relativi impianti è competente il Dipartimento per lo Sport, realizzato da Sport e Salute in collaborazione con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e il Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.1

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

4.3

[Scalfarotto](#)

Sopprimere l'articolo

4.4

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 443 in materia di formazione degli agenti di polizia penitenziaria)

All'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 dopo il comma 1 è inserito il

seguinte:

1-*bis*. Il corso prevede obbligatoriamente almeno 30 ore dedicate ai principi e standard europei, internazionali e nazionali in materia di privazione della libertà e detenzione, all'apprendimento e all'utilizzo di tecniche di de-escalation finalizzate a depotenziare atteggiamenti violenti e aggressivi. Prevede altresì almeno 20 ore sulla prevenzione del rischio suicidario attraverso l'approfondimento delle procedure da seguire e l'informazione sanitaria, psicologica e trattamentale.»

4.5

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni;

a) *al capoverso "1-bis)" sostituire le parole: «mesi due» con le seguenti: «mesi quattro»;*

b) *dopo il capoverso "1-bis)" inserire il seguente: «1-ter) Nel caso in cui la durata minima del corso è stabilita in sei mesi il contingenti di agenti assegnato a prestare servizio presso gli istituti per adulti devono, entro l'anno successivo all'assegnazione della prima sede, frequentare presso una scuola di formazione e aggiornamento, di cui all'articolo 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , un corso di aggiornamento della durata di due mesi, secondo turni fissati con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.».*

4.6

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "1-bis" sostituire le parole: «mesi due» con le seguenti: «mesi quattro».

4.7

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "1-bis" aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La formazione sulla tutela dei diritti fondamentali non deve essere in nessun modo compressa e i contenuti didattici dovranno prevedere un focus relativo alle situazioni ad elevato livello di criticità attraverso l'acquisizione e l'utilizzo di tecniche di de-escalation finalizzate a depotenziare atteggiamenti violenti o aggressivi. I corsi devono, altresì, garantire un adeguato e continuo spazio di riflessione e confronto sulla prevenzione del rischio suicidario approfondendo le procedure da seguire e fornendo informazioni sanitarie psicologiche e trattamentali per le strategie di prevenzione.».

4.8

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "1-bis" aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La formazione sulla tutela dei diritti fondamentali non deve essere in nessun modo compressa e i contenuti didattici dovranno imprescindibilmente prevedere un focus relativo ai principi e standard europei, internazionali e nazionali sulla privazione della libertà.».

4.9

[Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «All'articolo 8 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.43, al comma 1, le parole: «secondo semestre del corso» sono sostituite dalle seguenti: «secondo ciclo del corso».

4.0.1

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 4-bis

(Norme per personale DAP e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

1. Al decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge, il comma 2, dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: "2. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di

comunità e far fronte alla scopertura degli organici nei ruoli di livello dirigenziale non generale, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sono autorizzati ad assumere, nel corso del triennio 2024-2026, anche in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente massimo di 15 unità di personale dirigenziale non generale, area funzioni centrali, per la copertura dei posti vacanti, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e di cui al decreto direttoriale 28 agosto 2020 del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020 e n. 78 del 6 ottobre 2020."

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

4.0.2

[Verini](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 4-bis

(Misure in materia di attività lavorativa dei detenuti)

1. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni è concesso un ulteriore credito di imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto. Gli stessi sgravi si applicano alle imprese che svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati a condizione che al periodo di formazione segua l'immediata assunzione per un tempo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione per il quale l'impresa ha fruito dello sgravio.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4.0.3

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale).

1. Anche fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della Giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per il triennio 2024 -2026, per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti a:

a) definire e proporre modelli di architettura penitenziaria coerenti con l'idea di rieducazione anche tramite forme di collaborazione e di confronto dell'Amministrazione Penitenziaria con Università, Fondazioni e Istituti di ricerca, Ordini professionali, Enti locali, Associazioni, esperti, finalizzato al raggiungimento di una dignità architettonica degli spazi dell'esecuzione penale, tramite anche il coinvolgimento delle competenze tecniche interne alla stessa Amministrazione;

b) elaborare interventi puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti nonché di riorganizzazione degli spazi degli istituti carcerari anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interni e la formazione professionale dei detenuti in funzione di una loro partecipazione diretta ai lavori di manutenzione ordinari;

c) elaborare criteri per la progettazione/ristrutturazione degli istituti volti a definire impianti compositivi e funzionali in grado di qualificare le unità residenziali e gli spazi per lavoro, studio, socializzazione, colloqui ed espressione degli affetti e delle diverse fedi religiose, in rapporto all'attuazione di percorsi di responsabilizzazione, autonomia e partecipazione dei detenuti e prevenzione della radicalizzazione e attuazione della funzione rieducativa della pena ex articolo 27 della Costituzione;

d) studiare e proporre soluzioni operative per adeguare gli spazi detentivi, aumentarne la vivibilità e la qualità, rendendoli realmente funzionali al percorso di riabilitazione dei detenuti nonché ad orientare le scelte in materia di edilizia penitenziaria;

e) potenziare le strutture a sostegno dell'esecuzione penale esterna, ridefinizione progettuale delle colonie penali, degli istituti a sicurezza attenuata, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, delle strutture di detenzione femminile e delle strutture e comunità per detenute madri;

f) valutare, nell'ambito della dismissione carceraria di istituti detentivi, di ipotesi di riuso finalizzate ad una visione innovativa della esecuzione penale;

prevedere forme di reclutamento di personale caratterizzato da professionalità formate per le finalità di cui al presente articolo.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

4.0.4

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale).

1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità per la realizzazione di nuove strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

4.0.5

[Verini](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 4-bis

(Disposizioni in materia di manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti)

1. È autorizzata l'ulteriore spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile. Agli oneri del presente comma si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4.0.6

[Rossomando](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 4-bis

(Ufficio del Processo)

1. Al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate »Ufficio per il processo«, costituite ai sensi dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il Processo - da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico- al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4.0.7

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Nuovi concorsi per magistrato ordinario)

1. Il Ministero della giustizia, per il triennio 2024-2026, è autorizzato a bandire nuovi concorsi per esami da magistrato ordinario al fine di reclutare non meno di 500 nuovi magistrati, eventualmente anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.».

4.0.8

[Rossomando](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 4-bis

(Misure in favore di orfani di crimini domestici e femminicidio)

1. La dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 11 gennaio 2018, n.4 è incrementata di ulteriori 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

5.1

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

[Scalfarotto](#)

Sopprimere l'articolo.

5.3

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)

1. Per far fronte alle sempre più gravose attività connesse alla sorveglianza per l'esecuzione delle pene, a decorrere dal 1° luglio 2025 il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di cinquecento unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 alla presente legge.

2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2024, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2025, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1. Per la gestione delle predette procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 2.582.000 per l'anno 2024.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 19.963.706 per l'anno 2025, euro 40.598.316 per l'anno 2026, euro 49.787.156 per l'anno 2027, euro 49.787.156 per l'anno 2028, euro 58.140.356 per l'anno 2029, euro 64.655.102 per l'anno 2030, euro 64.709.128 per l'anno 2031, euro 67.028.976 per l'anno 2032, euro 67.222.298 per l'anno 2033 e ad euro 69.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

Allegato 1
(articolo 67-bis, comma 1)

«Tabella B
(prevista dall'articolo 1 comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: primo presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione	1
Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione	442
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati	10.221
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	200

N. Magistrati ordinari in tirocinio	(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)
TOTALE	11.353

5.4

[Cucchi, De Cristofaro, Aurora Florida, Magni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Liberazione anticipata speciale)

Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.

2. Ai condannati che, a decorrere dal 1° agosto 2024, abbiano già usufruito della liberazione anticipata, è riconosciuta per ogni singolo semestre la maggiore detrazione di trenta giorni, sempre che nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

3. La detrazione prevista dal comma precedente si applica anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data dell'1° agosto 2024.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai condannati ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, relativamente ai periodi trascorsi, in tutto o in parte, in esecuzione di tali misure alternative.»

5.5

[Scalfarotto](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Interventi in materia di liberazione anticipata)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare »;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Solo ove il condannato sia incorso in una sanzione disciplinare che possa pregiudicare la partecipazione all'opera di rieducazione, il direttore dell'istituto trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente per territorio »;

b) all'articolo 69, il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, della presente legge, sulla remissione del debito, nonché sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale ».

2. Per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la detrazione di pena prevista dall'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla presente legge, ai fini della liberazione anticipata di cui al medesimo articolo è pari a settantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata.

3. L'incremento della detrazione di pena di cui al comma 1 è concesso ai condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, hanno già usufruito della liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, a condizione che nel corso dell'esecuzione della misura successiva alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

4. La detrazione di pena prevista dalla presente legge si applica anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data del 1° gennaio 2016.»

5.6

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Florida, Magni

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Interventi in materia di liberazione anticipata)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare »;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-*bis*. Sulla concessione della liberazione anticipata provvede il direttore dell'istituto. Solo ove il condannato sia incorso in una sanzione disciplinare che possa pregiudicare la partecipazione all'opera di rieducazione, il direttore dell'istituto trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente per territorio »;

b) all'articolo 69, il comma 8 è sostituito dal seguente: « 8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata su richiesta del direttore dell'istituto, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-*bis*, della presente legge, sulla remissione del debito, nonché sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale.»

5.7

Zanettin

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 656 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 9, è inserito il seguente: «9-*bis*. Il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione domiciliare per il condannato di età pari o superiore ai settanta anni e la residua pena da espriare determinata ai sensi del comma 4-*bis* compresa tra i quattro e i sei anni di reclusione, fino alla decisione del magistrato di sorveglianza di cui al comma 6. Sono escluse le condanne per i delitti di cui all'articolo 51 comma 3-*bis*.»;

b) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: «10-*bis*. Fermo il disposto del comma 4-*bis*, nell'ordine di esecuzione la pena da espriare è indicata computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in modo tale che siano specificamente indicate le detrazioni e sia evidenziata anche la pena da espriare senza le detrazioni. Nell'ordine di esecuzione è dato avviso al destinatario che le detrazioni di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 non saranno riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all'opera di rieducazione.».

5.8

Zanettin

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 656 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 9, è inserito il seguente: «9-bis. Il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione domiciliare se il condannato si trova agli arresti domiciliari per gravi motivi di salute, fino alla decisione del magistrato di sorveglianza di cui al comma 6.»;

b) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: «10-bis. Fermo il disposto del comma 4-bis, nell'ordine di esecuzione la pena da espiare è indicata computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in modo tale che siano specificamente indicate le detrazioni e sia evidenziata anche la pena da espiare senza le detrazioni. Nell'ordine di esecuzione è dato avviso al destinatario che le detrazioni di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 non saranno riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all'opera di rieducazione.».

5.9

Potenti, Stefani

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 54, comma 1, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: "ha dato prova" sono aggiunte le seguenti: "di condotta meritevole e di" e le parole: "di tale partecipazione" sono sostituite dalle seguenti: "di tale impegno".».

5.10

Gelmini

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole «che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società» sono sostituite dalle parole «, in assenza di sanzioni disciplinari, di cui all'articolo 39, comma 1, numeri 3), 4) e 5), è concessa» e la parola "quarantacinque" è sostituita dalla parola "sessanta"»;

b) *Sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. All'articolo 54, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il direttore della struttura penitenziaria in cui il condannato è detenuto provvede a comunicare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, entro il termine di 10 giorni dalla scadenza del semestre, all'Ufficio del pubblico ministero presso la corte d'appello o il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione, il quale, in assenza di comunicazioni, provvede nei successivi dieci giorni a rideterminare ai sensi del comma 1 la pena residua da espiare da parte del condannato";

c) *Sopprimere i commi 3 e 4.*

5.11

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Florida, Magni

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. "1. All'articolo 54, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare ».»

5.12

Verini, Bazoli, Mirabelli, Rossomando

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole:* «La mancata concessione del beneficio o la revoca sono comunicate» *con le seguenti:* «La concessione, il rigetto o la revoca del beneficio sono comunicati»;

b) *al comma 3, capoverso* «Art. 69-bis, *sostituire il comma 3 con il seguente*: "Il condannato può comunque formulare istanza di liberazione anticipata quando abbia un interesse finalizzato al riconoscimento della sua partecipazione all'opera di rieducazione.";

c) *aggiungere, in fine, il seguente comma*: "4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale e all'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n.354, come modificate dalla presente legge di conversione, trovano applicazione solo per le esecuzioni successive alla sua entrata in vigore."

5.13

[Stefani, Potenti](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «La mancata concessione del beneficio o la revoca sono comunicate» *con le seguenti*: «La concessione de beneficio, la mancata concessione o la revoca dello stesso sono comunicate».

5.14

[Lopreiato, Scarpinato, Bilotti](#)

Al comma 2 dopo le parole: «o la revoca» *inserire le seguenti*: «o la concessione».

5.15

[Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, Giorgis](#)

Sopprimere il comma 3.

5.16

[Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini](#)

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la detrazione di pena prevista dall'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla presente legge, ai fini della liberazione anticipata di cui al medesimo articolo è pari a settantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata.

3-bis. L'incremento della detrazione di pena di cui al comma 1 è concesso ai condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, hanno già usufruito della liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, a condizione che nel corso dell'esecuzione della misura successiva alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

3-quater. Per i semestri rispetto ai quali è stata già concessa la liberazione anticipata, l'incremento di quindici giorni è disposto d'ufficio dal pubblico ministero competente per l'esecuzione.»

5.17

[Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini](#)

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. All'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975 n. 354, le parole "quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "settantacinque giorni".

3-bis. La detrazione di pena di settantacinque giorni, prevista dall'articolo 54, della legge 26 luglio 1975 n. 354, si applica anche ai semestri di pena successivi alla data del 1° marzo 2020, nonché al semestre in corso a tale data.».

5.18

[Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Dopo il comma 1 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente: "1-bis. Al momento dell'ingresso in carcere, il condannato è informato del meccanismo premiale di cui al comma 1, e delle relative conseguenze sull'entità della pena da scontare.»

5.19

[Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è soppresso;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Del collegio non fa parte il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato."»

5.20

[Lopreiato, Scarpinato, Bilotti](#)

Al comma 3, capoverso "Art.69-bis" apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole:* «novanta giorni» *con le seguenti:* «centottanta giorni laddove la pena in esecuzione non è superiore a cinque anni o un anno in caso di pena superiore a cinque anni.».

b) *al comma 2 sostituire le parole:* «novanta giorni» *con le seguenti:* «centottanta giorni laddove la pena in esecuzione non è superiore a cinque anni o un anno in caso di pena superiore a cinque anni.».

5.21

[Lopreiato, Scarpinato, Bilotti](#)

Al comma 3, capoverso "Art.69-bis" apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole:* «novanta giorni» *con le seguenti:* «centoventi giorni»;

b) *al comma 2 sostituire le parole:* «novanta giorni» *con le seguenti:* «centoventi giorni».

5.22

[Lopreiato, Scarpinato, Bilotti](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente: «4-bis) Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano agli ordini di esecuzione emessi a far data dal giorno 5 luglio 2024. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle istanze di accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi.».

5.23

[Zanettin](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: « 4-bis. All'articolo 1, comma 4, della legge 26 novembre 2010, n.199, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La direzione dell'istituto penitenziario, d'ufficio, trenta giorni prima della maturazione del limite di pena, di cui al primo comma, e indipendentemente dalla conclusione dell'osservazione scientifica della personalità, trasmette al magistrato di sorveglianza l'elenco dei nominativi dei detenuti interessati, corredato dal verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio oppure, se il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione, di cui all'articolo 94, comma 1, del dPR 9 ottobre 1990, n. 309, nonché della documentazione riguardante eventuali infrazioni disciplinari commesse».»

5.100

I Relatori

Al comma 2, sostituire le parole da: «La mancata concessione» *fino a:* «la revoca» *con le seguenti:* «La concessione, la mancata concessione o la revoca del beneficio».

5.0.1

[Potenti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Procedimento per la concessione di cure o accertamenti sanitari che non possono essere apprestati dai servizi sanitari presso gli istituti)

1. All'articolo 11 della Legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ove siano necessarie cure o accertamenti sanitari che non possono essere apprestati dai servizi sanitari presso gli istituti, gli imputati sono trasferiti in strutture sanitarie esterne di diagnosi o di cura, con provvedimento del giudice che procede. Per gli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, per i condannati e gli internati il provvedimento è adottato dal direttore dell'istituto. Il provvedimento può essere modificato per sopravvenute ragioni di sicurezza ed è revocato appena vengono meno le ragioni che lo hanno determinato.».

5.0.2

[Cucchi, De Cristofaro, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Durata straordinaria dei permessi premio)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 luglio 2026 ai condannati cui siano stati già concessi i permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 o che siano stati assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, i permessi di cui all'articolo 30-ter della citata legge n. 354 del 1975, quando ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali indicati dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 30-ter.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale e, con riferimento ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza e ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione.».

5.0.3

[Cucchi, De Cristofaro, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in considerazione della situazione straordinaria di sovraffollamento carcerario e ferme le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse licenze con durata superiore a quella prevista dal primo comma del predetto articolo 52.

2. In ogni caso la durata delle licenze premio non può estendersi oltre il 31 luglio 2026, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.».

5.0.4

[Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Misure in materia di attività lavorativa dei detenuti)

1. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è concesso un ulteriore credito di imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto. Gli stessi sgravi si applicano alle imprese che svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati a condizione che al periodo di formazione segua l'immediata assunzione per un tempo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione per il quale l'impresa ha fruito dello sgravio.».

5.0.5

[Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Norme per la sicurezza nell'esecuzione penale e la prevenzione della recidiva nei minorenni e giovani adulti)

1. È autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 26 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile.».

6.1

[Scalfarotto](#)

Sopprimere l'articolo.

6.2

[Verini, Bazoli, Mirabelli, Rossomando](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Interventi in materia di corrispondenza telefonica e di relazioni socio-familiari dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario)

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie a garantire la prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti, anche mediante i seguenti interventi:

a) all'articolo 39, incremento del numero dei colloqui telefonici settimanali e mensili, prevedendo il diritto di detenuti e internati alla corrispondenza telefonica con i congiunti e conviventi, che la durata di ciascuna conversazione telefonica sia di almeno quindici minuti, che i detenuti e gli internati possano chiedere di effettuare il colloquio telefonico, per la stessa durata, anche mediante videochiamata, con attivazione, chiusura e controllo a vista da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria, che dopo la sentenza di primo grado gli imputati siano autorizzati alla corrispondenza telefonica dal direttore dell'istituto, che la corrispondenza telefonica possa essere autorizzata a spese del destinatario;

b) all'articolo 61, comma 2, lettera a), secondo periodo, inserimento del riferimento all'articolo 39.

2. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, i colloqui previsti dall'articolo 18, comma 6, della legge 26 giugno 1975, n. 354, possono essere autorizzati oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000.

3. All'articolo 30, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole «particolare gravità» sono aggiunte le seguenti «o, con esclusione dei detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis della presente legge, di particolare rilevanza».

4. All'articolo 18, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: "3-bis. Ai detenuti ed agli internati, ad eccezione di quelli sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, comma 2, della presente legge, sono consentiti incontri periodici, di durata non inferiore alle tre ore consecutive, con il coniuge, con la parte dell'unione civile, con il convivente e con persone legate da continuativi rapporti affettivi desumibili anche dai colloqui e dalla corrispondenza, senza controllo visivo e auditivo, in locali, anche costituiti, ove possibile, da unità abitative autonome, idonei a consentire relazioni intime. 3-ter. L'autorizzazione agli incontri è concessa dal direttore, su richiesta

dell'interessato, acquisite le necessarie informazioni e, per coloro sottoposti a procedimento penale gli imputati, il nulla osta del giudice individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della presente legge. È data la precedenza a coloro che non possono coltivare la relazione affettiva in ambiente esterno. Possono autorizzarsi incontri con frequenza ravvicinata per coloro che, a causa della distanza o delle condizioni soggettive della persona a loro affettivamente legata, non possano fruirne con cadenza regolare. 3-*quater*. L'autorizzazione è negata quando l'interessato ha tenuto una condotta tale da far temere comportamenti prevaricatori o violenti ovvero quando sussistono elementi concreti per ritenere che la richiesta abbia finalità diversa da quella di coltivare la relazione affettiva.»

6.3

Mirabelli, D'Elia, Rossomando, Bazoli, Verini

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Interventi in materia di corrispondenza telefonica dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario)

1. All'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: «una volta alla settimana» sono sostituite dalle seguenti: «una volta al giorno»;

b) il comma 3 è abrogato;

c) ai commi 4 e 5, le parole: «ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 2»;

d) al comma 6, le parole: «dieci minuti» sono sostituite dalle seguenti: «venti minuti».

6.4

Bilotti, Lopreiato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Interventi in materia di corrispondenza telefonica dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario)

«1. All'articolo 39 del Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: «una volta alla settimana» sono sostituite dalle seguenti: «sei volte al mese» e le parole: «due al mese» sono sostituite dalle seguenti: «quattro al mese»;

b) il comma 3 è soppresso;

c) al comma 6 le parole: «di dieci minuti» sono sostituite dalle seguenti: «di quindici minuti»

2. I colloqui previsti dall'articolo 18, comma 6, della legge 26 giugno 1975, n.354, possono essere autorizzati oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.230 del 2000.».

6.5

Gelmini

Sostituire l'articolo con il seguente

«Art. 6

(Interventi in materia di corrispondenza telefonica dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario)

1. All'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, al primo periodo le parole "una volta" sono sostituite dalle parole "due volte" e al terzo periodo le parole "a due al mese" sono sostituite dalle parole "a uno alla settimana".

2. All'articolo 61, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) concedere colloqui e corrispondenze telefoniche oltre quelli previsti rispettivamente dall'articolo 37 e 39.

3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie a migliorare il sistema di

prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti.

6.6

Mirabelli, Bazoli, Rossomando, Verini

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Interventi in materia di corrispondenza telefonica dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario)

1. All'articolo 39, del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alle parole "una volta alla settimana" premettere la seguente: "almeno".»

6.7

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Florida, Magni

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie a garantire la prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti, anche mediante i seguenti interventi:

a) all'articolo 39, prevedendo le modalità attraverso cui consentire ad ogni detenuto almeno una videochiamata al giorno per la durata massima di trenta minuti.

b) all'articolo 61, comma 2 lettera a) secondo periodo, inserimento del riferimento all'articolo 39.»

6.8

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Florida, Magni

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie a garantire la prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti, anche mediante i seguenti interventi:

a) all'articolo 39, incrementando al comma 2) il numero dei colloqui telefonici in almeno uno al giorno, e al comma 6, sostituendo il secondo periodo con il seguente: «La durata massima di ciascuna conversazione telefonica è di trenta minuti».

b) all'articolo 61, comma 2 lettera a) secondo periodo, inserimento del riferimento all'articolo 39.»

6.9

Bilotti, Lopreiato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, premettere le seguenti parole:* «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2-*quinquies* del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70,».

b) *dopo il comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «All'articolo 2-*quinquies* del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, dopo le parole: "della legge 26 luglio 1975, n. 354" sono inserite le seguenti: "per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto,". ».

6.10

Bilotti, Lopreiato, Scarpinato

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2-*quinquies* del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70,».

6.11

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Florida, Magni

Al comma 1 le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due mesi».

6.12

Scalfarotto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera a) con al seguente: «a) all'articolo 39, esclusione di qualsiasi limite al numero dei colloqui telefonici settimanali e mensili»;

b) al comma 2, sostituire le parole «possono essere autorizzati» con le seguenti: «sono sempre autorizzati».

6.13

Mirabelli, Bazoli, Rossomando, Verini

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: "a) all'articolo 39 prevedere incremento del numero dei colloqui telefonici in una misura pari ad una volta al giorno e per una durata massima di venti minuti;"

6.14

Mirabelli, Bazoli, Rossomando, Verini

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) all'articolo 39 prevedere incremento del numero dei colloqui telefonici in una misura pari ad almeno una volta a settimana e per una durata massima di venti minuti;»

6.15

Mirabelli, Bazoli, Rossomando, Verini

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) all'articolo 39 prevedere incremento del numero dei colloqui telefonici in una misura pari ad almeno una volta a settimana;».

6.16

Bilotti, Lopreiato

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «secondo periodo».

6.17

Bilotti, Lopreiato

Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente: «2-bis) All'articolo 39, comma 6, del Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le parole: "dieci minuti" sono sostituite dalle seguenti: "quindici minuti"».

6.18

Bilotti, Lopreiato

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti: «2-bis) Al fine di dare compiuta attuazione all'articolo 39, comma 1, del Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, mediante l'istallazione di un telefono presso ogni camera detentiva affinché i detenuti possano coltivare i contatti umani verso utenze preventivamente verificate ed autorizzate, è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2-ter) Agli oneri derivanti dal comma 2-bis pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

6.19

[Bilotti, Lopreiato](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti: «2-bis) Al fine di dare compiuta attuazione all'articolo 39, comma 1, del Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, è autorizzata una spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025.

2-ter) Agli oneri derivanti dal comma 2-bis pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

6.20

[Bilotti, Lopreiato](#)

Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti: «2-bis) Al fine di garantire la prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti, nonché la sicurezza delle strutture attraverso il contenimento del rischio di introduzione dall'esterno di strumenti pericolosi o altri oggetti non ammessi, negli istituti penitenziari che, a seguito dei lavori infrastrutturali promossi dalla Direzione generale dei Sistemi Informativi Automatizzati, sono stati raggiunti dalla fibra ottica e che hanno effettuato gli interventi di implementazione della LAN, deve essere favorita, a cura delle Direzioni, la realizzazione di apposite salette che, attraverso la installazione di apparecchiature dedicate, possano consentire la realizzazione di una pluralità di video-colloqui, con il controllo visivo del Personale addetto alla vigilanza, il quale, da appositi schermi, potrà effettuare, contestualmente, le necessarie verifiche circa la correttezza della modalità di svolgimento degli stessi. Negli altri istituti penitenziari in attesa del completamento dei programmati interventi infrastrutturali di cui al periodo precedente, i video-colloqui potranno continuare a essere effettuati con le modalità già sperimentate, utilizzando gli apparecchi telefonici all'uopo messi a disposizione dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Tali forme di comunicazione possono essere autorizzate oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

2-ter) Agli oneri derivanti dal comma 2-bis pari ad euro 500.000 euro per l'anno 2024 e 1 milione per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

6.0.1

[Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche all'articolo 6 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 6, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso deve essere assicurato uno spazio individuale minimo di tre metri quadrati, al netto degli arredi tendenzialmente fissi e dei servizi igienici."».

6.0.2

[Cucchi, De Cristofaro, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 6-bis

(Relazioni intime affettive. Modifiche all'articolo 18 della legge n. 354 del 1975)

1. Alla rubrica dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e diritto all'affettività»

2. All'articolo 18 della legge n. 354 del 1975 dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

«3 - bis. Ai detenuti e agli internati, ad eccezione di quelli sottoposti al regime previsto dall'art. 41 bis, co. II O.P., sono consentiti incontri periodici di durata non inferiore alle 6 ore consecutive e non superiori alle 24 ore con il coniuge, con la parte dell'unione civile, con il convivente e con persone legate da continuativi rapporti affettivi desumibili anche dai colloqui e dalla corrispondenza, senza controllo visivo e auditivo, in locali idonei a consentire relazioni intime.

3-ter. L'autorizzazione agli incontri è concessa dal direttore, su richiesta dell'interessato, acquisite le necessarie informazioni e, per gli imputati, il nulla osta del giudice individuato ai sensi dell'art. 11 c. II. È data la precedenza a coloro che non possono coltivare la relazione affettiva in ambiente esterno. Possono autorizzarsi incontri con frequenza ravvicinata per coloro che, a causa della distanza o delle condizioni soggettive della persona a loro affettivamente legata, non possano fruirne con cadenza regolare.

3-quater. L'autorizzazione è negata quando l'interessato ha tenuto una condotta tale da far temere comportamenti prevaricatori o violenti ovvero quando sussistono elementi concreti per ritenere che la richiesta abbia finalità diverse dal coltivare le relazioni affettive.

3-quinquies. Le visite si svolgono in unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari, con percorsi dedicati ed esterni alle sezioni, senza controlli visivi e auditivi. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie a introdurre le modalità attuative per garantire il rispetto del diritto all'affettività e alla sessualità dei detenuti e degli internati.».

6.0.3

[Lopreiato, Bilotti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche in materia di colloqui intimi con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente)

1. All'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

3-bis) In deroga a quanto previsto dal comma 3, i detenuti ed internati possono essere ammessi a svolgere i colloqui intimi con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con la quale stabilmente convive, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie. Rilevano, a tal fine, la pericolosità sociale del detenuto, l'irregolarità di condotta e i precedenti disciplinari.

3-ter) I colloqui intimi hanno una durata adeguata all'obiettivo di consentire al detenuto e al suo partner un'espressione piena dell'affettività e si svolgono presso unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti, organizzate per consentire la preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile, un ambiente di tipo domestico.

3-quater) Il direttore dell'istituto verifica l'eventuale esistenza di divieti dell'autorità giudiziaria che impediscano i contatti del detenuto con la persona con la quale il colloquio stesso deve avvenire, ovvero la sussistenza del presupposto dello stabile legame affettivo, in particolare l'effettività della pregressa convivenza».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 18, commi 3-bis 3-ter e 3-quater, della legge 26 luglio 1975 n. 354»;

b) all'articolo 61, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione di quanto stabilito dai commi 3-*bis* 3 *ter* e 3-*quater* del medesimo articolo».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

6.0.4

[Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*

(Modifiche all'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354. dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Al fine di garantire l'esercizio dell'affettività in una dimensione riservata e la sessualità, alla persona detenuta è consentito, quando non ostino comprovate ragioni di sicurezza o giudiziarie, di svolgere in appositi locali adibiti all'interno della struttura carceraria, senza che sia imposto il controllo a vista da parte del personale di custodia, colloqui a carattere riservato volti a favorire l'espressione dell'affettività, inclusa la sessualità, con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente che non».

6.0.5

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*

(Modifiche all'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 18, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Sono ammessi i colloqui a distanza con la strumentazione tecnologica messa a disposizione dall'amministrazione penitenziaria."».

6.0.6

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*

(Modifiche all'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 21, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Avverso il provvedimento di mancata approvazione dell'ammissione o di approvazione della revoca dell'ammissione al lavoro all'esterno emessi dal magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento."».

6.0.7

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*

*(Modifiche all'articolo 30-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354)*

1. All'articolo 30-*ter*, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolose, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivamente settantacinque giorni in ciascun anno di espiazione."».

6.0.8

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 30-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolose, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivamente sessanta giorni in ciascun anno di espiazione."».

6.0.9

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche all'articolo 34 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 34, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto della persona ed eseguita con modalità tali da non lederne la dignità. Solo in presenza di specifici e giustificati motivi la perquisizione può essere effettuata mediante denudamento. L'ispezione delle cavità corporee può essere condotta esclusivamente da un medico. Dell'avvenuta perquisizione è fornita documentazione che comprovi la sussistenza dei presupposti e la descrizione delle modalità con le quali la medesima è stata eseguita."».

6.0.10

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Florida, Magni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche all'articolo 39 della legge n. 354 del 1975)

All'articolo 39 della legge n. 354 del 1975 apportare le seguenti modificazioni:

- a) al numero 4) le parole "dieci" sono sostituite dalle parole: "quattro";
- b) al numero 5) le parole "quindici" sono sostituite dalle parole "cinque".».

6.0.11

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche all'articolo 41 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. L'articolo 41, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente: «Art. 41. *(Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione)*. -Non è consentito l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti.

La forza fisica costituisce comunque l'ultima risorsa ed è adoperata nella misura minima indispensabile e per il più breve tempo possibile.

Il personale che, per qualsiasi motivo, abbia fatto uso della forza fisica nei confronti dei detenuti o degli internati deve immediatamente riferirne al direttore dell'istituto il quale procede alle indagini del caso e al responsabile sanitario dell'istituto che provvede, senza indugio, agli accertamenti sanitari.

Ogni strumento di difesa in dotazione all'istituto penitenziario è contrassegnato con un identificativo numerico apposto in modo visibile. È tenuto un registro in cui è annotato il nominativo dell'operatore che, in ogni occasione, ne faccia uso.

Non è ammesso l'uso di mezzi di coercizione fisica a fini disciplinari o di sicurezza.

Gli agenti in servizio nell'interno degli istituti non possono portare armi se non nei casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore.».

6.0.12

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche all'articolo 41 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 41, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La forza fisica costituisce comunque l'ultima risorsa ed è adoperata nella misura minima indispensabile e per il più breve tempo possibile."».

6.0.13

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche all'articolo 41 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 41, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Ogni strumento di difesa in dotazione all'istituto penitenziario è contrassegnato con un identificativo numerico apposto in modo visibile. È tenuto un registro in cui è annotato il nominativo dell'operatore che, in ogni occasione, ne faccia uso."».

6.0.14

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 52, della legge 26 luglio 1975, n. 354, primo comma le parole "quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "settantacinque giorni"».

6.0.15

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 52, della legge 26 luglio 1975, n. 354, primo comma le parole "quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni"».

6.0.16

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 53, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Ai medesimi possono essere concessa, per esigenze personali o familiari, licenze di durata complessivamente non superiore a trenta giorni l'anno; può essere inoltre concessa una licenza di durata non superiore a giorni trenta, una volta all'anno, al fine di favorirne il riadattamento sociale."».

6.0.17

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Introduzione degli "Sportelli per i diritti dei detenuti" nelle strutture detentive)

1. Presso ciascuna struttura detentiva di cui all'articolo 59 della legge 26 luglio 1975 n. 354 è istituito uno "Sportello per i Diritti dei detenuti" al fine di offrire ai detenuti informazioni gratuite per questioni legate all'esecuzione della pena e a problematiche derivanti dallo stato di detenzione.

2. L'accesso ai servizi offerti dallo sportello è consentito, a richiesta, a tutti i detenuti, secondo turnazione che ne consenta la fruizione nella misura di almeno un appuntamento a settimana.

3. Ai fini dell'erogazione dei servizi di cui al presente articolo, gli sportelli possono avvalersi della collaborazione di associazioni, patronati e altri enti operanti nel campo della tutela dei diritti umani.

4. In nessun caso gli "Sportelli dei Diritti dei detenuti" possono svolgere attività riservate in via esclusiva agli avvocati dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247.

5. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, quantificati in 5 milioni di euro all'anno, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.».

6.0.18

[Cucchi, De Cristofaro, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Autopsia in caso di morte avvenuta in carcere o altra struttura detentiva)

Dopo l'articolo 116 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 27 intitolato "Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale" sono inseriti i seguenti:

"Art. 116-bis

(Autopsia in caso di morte avvenuta in carcere o altra struttura detentiva)

1. Se la morte di una persona è avvenuta in una delle strutture detentive di cui all'articolo 59 della legge 26 luglio 1975 n. 354 o, comunque, durante lo stato di detenzione, il procuratore della Repubblica accerta la causa della morte e, senza ritardo, ordina l'autopsia, anche in assenza di sospetto di reato, secondo le modalità previste dall'articolo 360 del codice di procedura penale ovvero fa richiesta di incidente probatorio, dopo aver compiuto le indagini occorrenti per l'identificazione. Se si tratta di persona sconosciuta, inoltre, ordina che il cadavere sia esposto nel luogo pubblico a ciò designato e sia sempre fotografato; descrive nel verbale le vesti e gli oggetti rinvenuti con esso, assicurandone la custodia. Nei predetti casi la sepoltura non può essere eseguita senza l'ordine motivato del procuratore della Repubblica.

2. Il coniuge, la parte dell'unione civile e i parenti entro il 4 grado possono opporsi all'esperimento dell'autopsia, con istanza motivata al procuratore della Repubblica competente. Nel caso in cui il procuratore della Repubblica ritenga di procedere comunque, decide il Giudice per le indagini preliminari con decreto motivato non impugnabile.

3. Il disseppellimento di un cadavere può essere ordinato, con le dovute cautele, dall'autorità giudiziaria se vi sono indizi di reato.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, quantificati in 5 milioni di euro all'anno, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.».

6.0.19

[Lopreiato, Scarpinato, Bilotti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penali per minorenni)

All'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, al comma 1, dopo le parole: «Il direttore dell'istituto penale per i minorenni» sono inserite le seguenti: «, tenuto conto delle finalità rieducative ovvero quando le predette finalità non risultano in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al trattamento in atto,».

6.0.20

[Lopreiato, Scarpinato, Bilotti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penali per minorenni)

All'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, al comma 1, dopo le parole: «del Ministero della giustizia» sono inserite le seguenti «fatto salvo il rispetto del principio della territorialità dell'esecuzione, come disposto dall'articolo 22, salvo che non ricorrano specifici motivi ostativi,».

6.0.21

[Lopreiato, Bilotti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penali per minorenni)

All'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «solo» è soppressa;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché se le finalità rieducative risultano attenuate rispetto all'esecuzione della pena in un istituto per minori».

6.0.22

[Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Rafforzamento degli istituti penali per minorenni)

1. Al fine di contrastare la recidiva, garantire la funzione rieducativa della pena e favorire il reinserimento sociale del minorenne, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per interventi straordinari finalizzati a:

a) realizzare istituti penali per minorenni coerenti con la finalità rieducativa della pena, con le esigenze di formazione e di studio, nonché di crescita personale anche attraverso spazi funzionali all'esercizio di attività sportive e di laboratorio professionalizzante;

b) adeguare gli istituti penali per minorenni con le finalità di cui alla lettera a)

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 140.».

6.0.23

[Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale)

1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità per la realizzazione di nuove strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile.

Agli oneri del presente articolo si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.24

Scalfarotto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Nuove residenze R.E.M.S)

1. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 di ulteriori 20 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.25

Scalfarotto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Incremento Fondo per le case famiglia protette)

1. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.26

Scalfarotto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Misure in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori)

1. All'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» sono sostituite dalle seguenti: «fatta salva, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongono la custodia cautelare, la possibilità di disporla o mantenerla esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «quando imputato sia» sono inserite le seguenti: «l'unico genitore di persona con disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con esso convivente, ovvero nei casi in cui l'altro genitore sia assolutamente impossibilitato a dare assistenza al figlio e non vi siano parenti entro il quarto grado di

accertata idoneità o sia»

2. Dopo l'articolo 276 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 276-bis.

(Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri)

1. Nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, il giudice dispone nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere e la persona viene condotta in istituto senza la prole. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova».

3. L'articolo 285-bis del codice di procedura penale è abrogato.

4. All'articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

«1-quater. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza il quale, nel corso dell'esecuzione, rilevi la sussistenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, deve darne atto nel verbale di cui al comma 1-ter del presente articolo unitamente ad ogni indicazione volontariamente fornita dalla persona sottoposta alla misura in ordine alla loro eventuale sussistenza.

In questo caso il verbale è trasmesso al giudice prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.

1-quinquies. Nei casi di cui al comma 1-quater il giudice può disporre la sostituzione della misura cautelare con altra menograde o la sua esecuzione con modalità meno gravose anche prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena».

5. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente:

«4-quinquies. Qualora, nel corso dell'applicazione dell'ordine che dispone la carcerazione, emergano circostanze di fatto che potrebbero determinare il differimento obbligatorio della pena ai sensi dell'articolo 146 del codice penale, il pubblico ministero ne informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza, verificata la sussistenza dei presupposti, procede nelle forme di cui all'articolo 684, comma 2, del presente codice».

6. All'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;

b) al secondo comma, le parole: «se la madre è dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «se il condannato è dichiarato decaduto».

7. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;

b) al terzo comma, le parole: «il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto» e le parole: «alla madre» sono sostituite dalle seguenti: «al genitore condannato».

8. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 41-bis, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

«2-bis.1. L'adozione del provvedimento di cui al comma 2-bis nei confronti di un detenuto in un istituto a custodia attenuata per detenute madri comporta il trasferimento del soggetto, senza la prole, in un istituto o in una sezione indicati nel comma 2-quater. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova»;

b) all'articolo 47-ter, al comma 1-bis è premesso il seguente:

«1.2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, la detenzione domiciliare può essere negata solo quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti; in tal caso la persona è ristretta in un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;

c) all'articolo 47-*quinqüies*, comma 1, le parole: «se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e» sono soppresse e dopo le parole: «assistenza o accoglienza» sono inserite le seguenti: «ovvero, quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti, in un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;

d) all'articolo 51-*ter*:

1) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Nel caso in cui la persona ristretta in un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, è ordinato nei suoi confronti l'accompagnamento, senza la prole, in un istituto ordinario. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai commi 1 e 2»;

2) alla rubrica, dopo la parola: «alternative» sono aggiunte le seguenti: «e dell'esecuzione della pena in un istituto a custodia attenuata per detenute madri».

9. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, è sostituito dai seguenti:

«2. Il Ministro della giustizia stipula con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee a essere utilizzate come case famiglia protette. A tal fine i comuni riconvertono e utilizzano prioritariamente immobili di proprietà comunale purché idonei.

2-*bis*. I comuni ove sono presenti case famiglia protette adottano i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espiata la pena detentiva, avvalendosi a tal fine dei propri servizi sociali».

10. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 322, le parole: «per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2021»;

b) al comma 323, dopo le parole: «della presente legge» sono inserite le seguenti: «e da aggiornare, ove necessario, con cadenza triennale».

11. Agli oneri di cui al comma 10, pari a euro 1.500.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

6.0.27

[D'Elia](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Interventi in materia di sospensione dell'esecuzione della pena)

1. Ai condannati il cui ordine di esecuzione, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sia sospeso ai sensi del comma 5, dell'articolo 656, del codice di procedura penale e che nel corso dei 12 mesi successivi al decreto di sospensione non siano stati iscritti nel registro delle notizie di reato cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, è concesso l'affidamento in prova al servizio sociale di cui all'articolo 47, della legge 26 luglio 1975, n. 354.».

7.1

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

7.2

Scalfarotto

Sopprimere l'articolo

7.3

Stefani, Potenti

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7

(Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante disciplina del regime detentivo differenziato)

1. Sostituire la rubrica dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 con la seguente: "Divieto di concessione dei benefici, esclusione dell'accesso ai programmi di giustizia riparativa e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti".

2. All'articolo 4-bis, al comma 1, sostituire le parole "esclusa la liberazione anticipata" con le parole "escluse la liberazione anticipata nonché l'accesso ai programmi di giustizia riparativa".

3. All'articolo 41-bis, al comma 2-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera f), dopo le parole: «cuocere cibi» il segno di interpunzione « . » è sostituito dal seguente: « ; »;

b) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: «f-bis) l'esclusione dall'accesso ai programmi di giustizia riparativa.».

7.4

Scarpinato, Bilotti, Lopreiato

1. Al comma 1, premettere il seguente: «01) All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n.354 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dell'articolo 58-ter della presente legge» sono inserite le seguenti: «o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale» e dopo le parole: « compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: « 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis,»;

b) al comma 1-bis.2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime disposizioni si applicano anche per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti indicati dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del codice penale.»

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai condannati che per fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge. I permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n.354 possono essere concessi ai condannati che prima dell'entrata in vigore della presente legge abbiano già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio stesso.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n.354».

7.5

Maiorino, Lopreiato, Bilotti

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis) All'articolo 41-bis, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-octies) Le disposizioni di cui al comma 2-quater), lettera e), si applicano anche ai soggetti condannati per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale"».

7.0.1

Berrino, Campione, Rapani, Sallemi, Sisler, Silvestroni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Definizione dell'ambito di applicazione della giustizia riparativa)

1. I programmi di giustizia riparativa non sono accessibili, né possono essere disposti d'ufficio dal giudice, in relazione alle seguenti fattispecie di reato:

- a) per il delitto di cui all'art. 280 del codice penale;
- b) per il delitto di cui all'art. 280-bis del codice penale;
- c) per il delitto di cui all'art. 280-ter del codice penale;
- d) per il delitto di cui all'art. 285 del codice penale;
- e) per il delitto di cui all'art. 289-bis del codice penale;
- f) per il delitto di cui all'art. 289-ter del codice penale;
- g) per tutti i delitti previsti dal Titolo V del libro II del codice penale;
- h) per il delitto di cui all'articolo 422 del codice penale;
- i) per tutti i delitti previsti dal Titolo XII del libro II del codice penale, ad esclusione dei delitti rubricati al Capo II e al Capo III, Sezione V.
- j) per il delitto di cui all'art. 628 del codice penale;
- k) per il delitto di cui all'art. 629 del codice penale;
- l) per il delitto di cui all'art. 630 del codice penale;
- m) per il delitto di cui all'art. 633 del codice penale;
- n) per il delitto di cui all'art. 633 bis del codice penale;
- o) per il delitto di cui all'art. 634 del codice penale;

7.0.2

[Mirabelli](#), [Bazoli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Modifiche all'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di permessi premio)

1. All'articolo 30 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:

a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale; con riferimento ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché ai delitti di cui all' articolo 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione;

b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;

d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

e) detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.».

7.0.3

Bazoli, Verini, Mirabelli, Rossomando

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Modifiche all'articolo 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante disposizioni in materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati)

1. All'articolo 35-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Quando il pregiudizio di cui all'articolo 69, comma 6, lett. b), consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, è riconosciuto a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio."».

7.0.4

Bazoli, Verini, Mirabelli, Rossomando

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Modifiche all'articolo 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante disposizioni in materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati)

1. All'articolo 35-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Quando il pregiudizio di cui all'articolo 69, comma 6, lett. b), consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, è riconosciuto a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata di settantacinque giorni per ogni semestre durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio."».

7.0.5

Bazoli, Verini, Mirabelli, Rossomando

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Modifiche all'articolo 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante disposizioni in materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati)

1. All'articolo 35-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai detenuti che si trovano, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in istituti penitenziari con un indice di sovraffollamento superiore alla capienza regolamentare, è riconosciuto a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a settantacinque giorni per ogni semestre di detenzione in condizione di sovraffollamento."».

7.0.6

Verini, Bazoli, Mirabelli, Rossomando

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Modifiche all'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante disposizioni in materia di detenzione domiciliare)

1. All'articolo 47-ter, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 le parole "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni".».

7.0.7

Verini, Bazoli, Mirabelli, Rossomando

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Ammodernamento dei sistemi di videosorveglianza interna agli istituti penitenziari)

1. Al fine di favorire l'effettiva attuazione del regime di detenzione ordinario a trattamento intensificato ammodernando e potenziando i sistemi di videosorveglianza interni agli istituti penitenziari, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 2,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.0.8

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in materia di inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale)

1. Al fine di promuovere ed agevolare la cooperazione interistituzionale e concorrere, attraverso il coinvolgimento sistematico delle parti sociali, delle forze economiche e delle organizzazioni del terzo settore, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo e l'inclusione delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale, è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro il Segretariato permanente per l'inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale.

2. Il Segretariato è presieduto dal Presidente del CNEL o da un suo delegato individuato tra i componenti di cui all'art. 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, in possesso di elevata professionalità o competenza nello specifico settore di riferimento, si articola in commissioni e gruppi di lavoro tematici e si avvale di una unità tecnica di supporto composta da dipendenti del segretariato generale del CNEL e di dipendenti in posizione di comando, fuori ruolo o di distacco o in analoga posizione, appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano aderito allo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune attraverso gli accordi di cui all'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché da un contingente di massimo 5 esperti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Il Segretariato persegue l'obiettivo della "recidiva zero" attraverso l'accesso al lavoro da parte delle persone private della libertà personale e svolge in particolare le seguenti funzioni:

a) attività di natura informativa sul quadro normativo regolamentare e fiscale del lavoro penitenziario;

b) analisi preventive di fattibilità relative alle progettualità di natura economica e imprenditoriale da realizzarsi negli istituti penitenziari;

c) monitoraggio dei fabbisogni formativi delle persone private della libertà personale e di quelli lavorativi espressi dal territorio e dal sistema produttivo;

d) attivazione di banche dati sulle attività di formazione, studio e lavoro intramurario ed extramurario;

e) attività di supporto tecnico alla Cassa delle Ammende anche ai fini della valutazione del sistema delle cabine di regia regionali;

f) elaborazione di linee guida e procedure standardizzate per la realizzazione e la valutazione d'impatto dei piani di azione regionali;

g) organizzazione di giornate di lavoro, attività seminariali e iniziative di sensibilizzazione rivolte agli operatori del settore e alle forze economiche, sociali e del terzo settore;

h) monitoraggio e verifica dei percorsi di effettiva applicazione dei trattamenti contrattuali per i lavoratori detenuti alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, di soggetti esterni alla stessa e comunque coinvolti nei possibili contesti lavorativi, anche attraverso le commissioni e i gruppi di lavoro

tematici di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui alle lettere a), c) e d) del precedente comma il Segretariato, d'intesa con l'amministrazione penitenziaria, stabilisce forme di raccordo, collaborazione e supporto alle commissioni regionali per il lavoro penitenziario.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

7.0.9

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Fondo per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale)

1. Al fine di concorrere all'attuazione del principio di rieducazione del condannato sancito dall'articolo 27 della Costituzione, è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per gli anni 2025, 2026 e 2027, il «Fondo per il reinserimento socio-lavorativo e l'inclusione economica delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale», alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambito della propria attività istituzionale. Le modalità di gestione del conto di cui al presente comma sono definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 3.

2. Il Fondo è destinato esclusivamente al sostegno di:

a) programmi di reinserimento consistenti nell'attivazione di percorsi di inclusione lavorativa, di istruzione e di formazione-lavoro, anche prevedendo indennità a favore dei soggetti che li intraprendono;

b) programmi di assistenza alle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale emanati dall'Autorità Giudiziaria, e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali, ricreative e sportive;

c) programmi di reinserimento sociale dei soggetti tossicodipendenti, assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche, e dei soggetti con disagio psichico, seguiti dai servizi socio-sanitari pubblici e privati accreditati;

d) percorsi sanitari territoriali correlati ai programmi di inclusione attiva, di cui ai punti a), b) e c).

3. Con protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono definite le modalità di intervento del Fondo di cui al comma 1 e sono individuate le caratteristiche, le modalità di valutazione, selezione e monitoraggio dei programmi da finanziare, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi.

4. Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia degli investimenti in una logica unitaria di sistema pervenendo all'integrazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali dell'amministrazione della giustizia, delle altre amministrazioni centrali, delle regioni e degli enti locali con i rispettivi servizi ed assicurare una uniforme applicazione dei livelli essenziali degli interventi, la programmazione del Fondo di cui al comma 1 avviene in maniera sinergica, convergente e complementare con gli interventi approvati dalla Cassa delle Ammende e con i singoli piani di azione triennali definiti dalle cabine di regia costituite presso le regioni e le Province autonome ai sensi dell'articolo 74 della presente legge e finanziati anche mediante le risorse del Fondo Sociale Europeo.

5. Con il protocollo d'intesa di cui al comma 3 sono altresì regolate le modalità di organizzazione e amministrazione del medesimo Fondo e definite le linee strategiche e le priorità d'azione per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 1, nonché per la verifica dei processi di selezione e di valutazione dei programmi in considerazione della capacità degli stessi di concorrere all'abbattimento del tasso di recidiva nel compimento dei reati. Lo stesso protocollo d'intesa definisce le modalità di costituzione del Comitato scientifico indipendente a cui è affidato il compito di monitorare e valutare l'efficacia *ex post* degli interventi finanziati. Ai membri del Comitato scientifico indipendente non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Alle fondazioni di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento dei versamenti effettuati al Fondo di cui al medesimo comma 1, negli anni 2025, 2026 e 2027. Il contributo è assegnato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i programmi individuati secondo il protocollo d'intesa di cui al comma 3. Il credito d'imposta è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate con comunicazione che dà atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo di cui al comma 1 delle somme da ciascuna stanziare, nei termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale mancato versamento al Fondo di cui al comma 1 delle somme indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente comma è cedibile dai soggetti di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. La cessione del credito d'imposta è esente dall'imposta di registro. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo di cui al comma 6 nel rispetto del limite di spesa stabilito.

8. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunica con cadenza annuale al Ministero dell'economia e delle finanze le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.

9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.».

8.1

Rossomando, Bazoli, Mirabelli, Verini

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori)

1. All'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;

b) al secondo comma, le parole: «se la madre è dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «se il condannato è dichiarato decaduto».

2. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;

b) al terzo comma, le parole: «il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto» e le parole: «alla madre» sono sostituite dalle seguenti: «al genitore condannato»;

3. All'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» sono sostituite dalle seguenti: «fatta salva, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongono la custodia cautelare, la possibilità di disporla o mantenerla esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «quando imputato sia» sono inserite le seguenti: «l'unico genitore di persona con disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con esso convivente, ovvero nei casi in cui l'altro genitore sia assolutamente impossibilitato a dare assistenza al figlio e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità o sia».

4. Dopo l'articolo 276 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 276-*bis*. - (Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri) - 1. Nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, il giudice dispone nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere e la persona viene condotta in istituto senza la prole. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova».

5. L'articolo 285-*bis* del codice di procedura penale è abrogato.

6. All'articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-*ter* sono inseriti i seguenti:

«1-*quater*. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza il quale, nel corso dell'esecuzione, rilevi la sussistenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, deve darne atto nel verbale di cui al comma 1-*ter* del presente articolo unitamente ad ogni indicazione volontariamente fornita dalla persona sottoposta alla misura in ordine alla loro eventuale sussistenza. In questo caso il verbale è trasmesso al giudice prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.

1-*quinquies*. Nei casi di cui al comma 1-*quater* il giudice può disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con modalità meno gravose anche prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena».

7. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 4-*quater* è inserito il seguente:

«4-*quinquies*. Qualora, nel corso dell'applicazione dell'ordine che dispone la carcerazione, emergano circostanze di fatto che potrebbero determinare il differimento obbligatorio della pena ai sensi dell'articolo 146 del codice penale, il pubblico ministero ne informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza, verificata la sussistenza dei presupposti, procede nelle forme di cui all'articolo 684, comma 2, del presente codice».

8.2

[Rossomando](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Verini](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

(Modifiche al codice penale in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori)

1. All'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;

b) al secondo comma, le parole: «se la madre è dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «se il condannato è dichiarato decaduto».

2. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;

b) al terzo comma, le parole: «il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto» e le parole: «alla madre» sono sostituite dalle seguenti: «al genitore condannato»

8.3

D'Elia, Rossomando, Bazoli, Mirabelli, Verini

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

(Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena)

1. Nessuno può essere detenuto per esecuzione di una sentenza in un istituto che non abbia un posto letto regolarmente disponibile.

2. Qualora in applicazione del principio di cui al comma 1, non sia possibile l'esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva, nei confronti di un soggetto proveniente dallo stato di libertà, nell'istituto di assegnazione e non sia possibile individuarne altro idoneo nel rispetto del principio di territorializzazione della pena, previsto dall'articolo 42, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, la pena è espiata in taluno dei luoghi di cui all'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, o in altro luogo indicato dal condannato, con le relative eventuali prescrizioni stabilite dal giudice responsabile dell'esecuzione.

3. Ai fini di cui al comma 2, il Ministero della giustizia predispone una lista dei condannati alla detenzione carceraria, secondo l'ordine cronologico dell'emissione delle condanne, ai fini dell'esecuzione della pena nell'istituto di assegnazione. Un adeguato numero di posti letto regolarmente disponibili ai sensi del comma 1 è mantenuto libero, per essere riservato all'esecuzione della pena nei confronti dei condannati per reati contro la persona ovvero per taluno dei delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quinquies, del codice di procedura penale.

4. Il periodo di conversione temporanea dell'ordine di esecuzione della pena in obbligo di permanenza domiciliare ai sensi del comma 2 è computato al fine della complessiva durata della pena al pari della detenzione in carcere. La disposizione di cui al primo periodo cessa di applicarsi qualora il soggetto non ottemperi all'obbligo di permanenza domiciliare e alle eventuali prescrizioni stabilite ai sensi del medesimo comma 2.»

8.4

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 8

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di assegnazione dei detenuti alle case di comunità di reinserimento sociale)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 47-bis è inserito il seguente:

«Art. 47-bis.1.

(Assegnazione alle case di comunità di reinserimento sociale)

1. I condannati che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena, e i condannati ammessi al regime di semilibertà di cui all'articolo 50 sono ammessi a scontare la pena presso le case di comunità di reinserimento sociale»;

b) all'articolo 48, secondo comma, le parole: «in appositi istituti o» sono sostituite dalle seguenti: «alle case di comunità di reinserimento sociale di cui all'articolo 47-bis.1, oppure, se queste ultime non sono istituite, ad».

«Art. 8-bis

(Esecuzione della pena presso case di comunità di reinserimento sociale)

1. I soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui all'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 possono, su istanza del condannato ovvero per iniziativa della direzione dell'istituto penitenziario oppure del pubblico ministero, eseguire la pena presso case di comunità di reinserimento sociale, di dimensioni limitate, di capienza compresa tra cinque e quindici persone.

2. Le case di comunità di cui al comma 1 sono istituite con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i comuni interessati, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. L'intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, formulata sentiti i comuni interessati, determina le sedi presso cui sono istituite le case territoriali di reinserimento sociale, in numero tale da garantire una capienza minima complessiva non inferiore a quella necessaria ad accogliere i soggetti di cui al comma 1, nonché le modalità di realizzazione delle case e le risorse organizzative necessarie per la loro gestione.

4. Le spese occorrenti per l'istituzione e la gestione delle case territoriali sono a carico dello Stato.

5. Per l'individuazione delle case di comunità da destinare al reinserimento sociale, di cui al comma 1, il Ministero della Giustizia può avvalersi di strutture residenziali già esistenti, previo accreditamento presso il ministero della giustizia e verifica dei requisiti necessari per l'esecuzione della pena secondo le modalità disciplinate dal presente articolo, da individuare nel decreto ministeriale di cui al comma 2.

6. Agli oneri di cui al presente articolo pari ad euro 50 milioni annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede, mediante corrispondente incremento dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.»..

«Art. 8-ter
(Procedura)

1. I condannati e gli internati sono assegnati alle case di comunità di reinserimento sociale su provvedimento adottato dal magistrato di sorveglianza, il quale dispone l'esecuzione della pena presso la casa di comunità, salvo che ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.

2. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena da eseguire non è superiore a sei mesi, è applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari.

3. La procedura di controllo, alla cui applicazione il condannato deve prestare il consenso, viene disattivata quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di sei mesi.

4. Con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, d'intesa con il capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, adottato entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto è individuato il numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, che possono essere utilizzati per l'esecuzione della pena con le modalità stabilite dal presente articolo.

5. L'esecuzione del provvedimento nei confronti dei condannati con pena residua da eseguire superiore ai sei mesi avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore.

6. Ai fini dell'esecuzione della pena, la direzione è tenuta ad attestare che la pena da eseguire non sia superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena, che non sussistono le preclusioni di cui all'articolo 8-*quater* e che il condannato abbia fornito l'espresso consenso alla attivazione delle procedure di controllo.

«Art. 8-*quater*
(*Preclusioni*)

Sono esclusi dall'esecuzione della pena presso case di comunità di reinserimento sociale:

a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572, 609-*bis* e 612-*bis* del codice penale;

b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-*ter* della medesima legge;

d) detenuti che negli ultimi due anni siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

e) detenuti nei cui confronti sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto coinvolti in disordini e sommosse;

«Art. 8-*quinqües*

(Personale addetto alle case di comunità e programma di reinserimento sociale)

1. Presso le case territoriali di reinserimento sociale svolgono la propria attività educatori operanti presso gli istituti penitenziari ordinari, che curano, insieme al Consiglio di aiuto sociale di cui all'articolo 76 della legge 26 luglio 1975, n. 354, la predisposizione e la realizzazione dei programmi di reinserimento sociale.

2. I programmi di reinserimento sociale espressamente finalizzati alla ricollocazione sociale del reo, per i detenuti e gli internati che non siano già ammessi al regime di semilibertà, possono comprendere lavori di pubblica utilità, progetti con la partecipazione di educatori, psicologi e assistenti sociali, nonché attività cogestite con enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. I programmi di reinserimento sociale di cui al comma precedente sono predisposti dalla direzione e dagli educatori della casa di comunità, unitamente al Consiglio di aiuto sociale, di cui al comma 1, che li trasmettono al magistrato di sorveglianza per l'approvazione, entro 15 giorni dalla trasmissione.

4. L'esecuzione dei programmi di reinserimento sociale è di competenza della direzione, la quale provvederà, a cadenza mensile, all'invio al magistrato di sorveglianza dei relativi verbali di attuazione del programma assegnato a ciascun detenuto.

5. Nel caso in cui la persona sottoposta all'esecuzione della pena presso le case di comunità evada o tenti di evadere, ovvero ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, il magistrato di sorveglianza dispone nei suoi confronti la revoca della misura e il proseguimento dell'esecuzione presso l'istituto penitenziario.»

8.5

Scalfarotto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

(Istituzione delle case territoriali di reinserimento sociale)

1. Le case territoriali di reinserimento sociale sono strutture di dimensioni limitate, di capienza compresa tra cinque e quindici persone, destinate ad accogliere i soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui, rispettivamente, agli articoli 21 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. Le case territoriali di reinserimento sociale di cui al comma 1 sono istituite con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i comuni interessati, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, formulata sentiti i comuni interessati, determina le sedi presso cui sono istituite le case territoriali di reinserimento sociale, in numero tale da garantire una capienza minima complessiva non inferiore a quella necessaria ad accogliere i soggetti di cui al comma 1, nonché le modalità di realizzazione delle case e le risorse organizzative necessarie per la loro gestione.

4. I detenuti e gli internati che debbono espiare una pena residua non superiore a dodici mesi sono assegnati alle case territoriali di reinserimento sociale dal competente provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria.

5. Il direttore della casa territoriale di reinserimento sociale è il sindaco del comune competente o un soggetto da esso delegato. Presso le case territoriali opera personale dipendente dal comune, assunto mediante concorso pubblico, sulla base di disposizioni stabilite con legge regionale, che regolano anche la determinazione delle piante organiche, lo stato giuridico ed economico e la disciplina del rapporto di lavoro del personale medesimo.

6. Presso le case territoriali di reinserimento sociale svolgono la propria attività operatori specializzati che curano la realizzazione dei programmi di reinserimento sociale. Il reclutamento, lo stato giuridico ed economico e il rapporto di lavoro di tali operatori sono disciplinati con la legge regionale di cui al comma 5. In caso di necessità, è consentito di ricorrere, per tempi limitati, all'impiego di educatori operanti presso gli istituti penitenziari ordinari. Gli operatori dei centri di servizio sociale per adulti svolgono le funzioni di loro competenza presso le case territoriali nell'ambito degli interventi previsti sulla base della normativa vigente.

7. I programmi di reinserimento sociale espressamente finalizzati alla ricollocazione sociale del reo, per i detenuti e gli internati che non siano già assegnati al lavoro esterno né ammessi al regime di semilibertà, possono comprendere lavori di pubblica utilità, progetti con la partecipazione di educatori, psicologi e assistenti sociali nonché attività cogestite con enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. I programmi di reinserimento sociale di cui al primo periodo sono predisposti dalla direzione e dagli operatori della casa territoriale, che li trasmettono al magistrato di sorveglianza per l'approvazione. L'esecuzione dei programmi di reinserimento sociale è di competenza della direzione e degli operatori della casa territoriale. Per i detenuti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi è favorito un regime esecutivo orientato verso l'ammissione a misure alternative alla detenzione, ivi compreso il lavoro all'esterno.

8. Le spese occorrenti per l'istituzione e la gestione delle case territoriali sono a carico dello Stato, che provvede ai corrispondenti trasferimenti ai comuni secondo i seguenti criteri:

a) le spese sostenute dai comuni per l'istituzione delle case territoriali sono ristrate dallo Stato, a conclusione delle opere necessarie per la realizzazione delle stesse, sulla base di specifico rendiconto verificato dall'organo di revisione economico-finanziaria del comune e approvato dalla giunta comunale;

b) i finanziamenti necessari per la gestione delle case territoriali sono anticipati dallo Stato in base al bilancio di previsione approvato dal consiglio comunale e sono liquidati definitivamente in base al rendiconto della gestione, trasmesso al Ministero della giustizia unitamente alla documentazione relativa.

9. La ripartizione degli oneri finanziari di cui al comma 8 tra lo Stato e i comuni può essere modificata, anche per periodi di tempo limitati, mediante convenzione stipulata tra la regione competente e il Ministero della giustizia.

10. La forma di espiazione della pena prevista dal presente articolo non si applica ai condannati minorenni nei cui confronti sia stata disposta una delle misure penali di comunità di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.

11. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 47 è inserito il seguente:

«Art. 47-bis. - (Assegnazione alle case territoriali di reinserimento sociale) - 1. I condannati che debbono espia una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, i condannati ammessi al regime di semilibertà di cui all'articolo 50 nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno secondo le modalità previste dall'articolo 21 sono ammessi a scontare la pena presso le case territoriali di reinserimento sociale»;

b) all'articolo 48, secondo comma, le parole: «in appositi istituti o» sono sostituite dalle seguenti: «alle case territoriali di reinserimento sociale di cui all'articolo 47-bis.1, oppure, se queste ultime non sono istituite, ad».

8.6

[Verini](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#)

Sostituire l'articolo con il seguente

«Art. 8

(Fondo per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale)

1. Al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di positivo reinserimento sociale e riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della Giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 40 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale, di capienza compresa tra cinque e quindici persone, destinate ad accogliere i soggetti che debbono espia una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui agli articoli 21 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

8.7

[Scalfarotto](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

(Fondo straordinario per l'edilizia penitenziaria)

1. Al fine di scongiurare il fenomeno del sovraffollamento carcerario e garantire condizioni di detenzione dignitose e coerenti con la finalità rieducativa del condannato ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito il Fondo straordinario per l'edilizia penitenziaria, con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Le risorse del fondo sono utilizzate per le seguenti attività:

a) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria e ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti;

b) manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, ristrutturazione degli istituti penitenziari, con particolare riferimento ai servizi igienici e alle parti comuni;

c) realizzazione o efficientamento dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento degli istituti penitenziari e degli alloggi di servizio, secondo criteri di priorità che abbiano riguardo della diversa collocazione territoriale degli istituti e delle temperature medie stagionali;

d) individuazione di immobili nella disponibilità dello Stato o degli enti pubblici territoriali per la realizzazione di strutture dedicate a percorsi di formazione professionale e ad altre iniziative funzionali al reinserimento e alla rieducazione del condannato.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro dell'interno, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2;

b) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2024 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

8.8

[Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

(Norme per la sicurezza nell'esecuzione penale e la prevenzione della recidiva nei minorenni e giovani adulti).

1. È autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 26 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i

sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.».

8.9

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

(Nuove residenze R.E.M.S)

1. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 di ulteriori 20 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014. n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.

2. Agli derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

8.10

[Rossomando](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Verini](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

(Incremento Fondo per le case famiglia protette)

1. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

8.11

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

(Norme per la sicurezza nell'esecuzione penale e di trattamento accessorio per il personale in servizio presso le R.E.M.S)

1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

2. Il Ministero della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al

comma1.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

8.12

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Sostituire l'articolo con il seguente

«Art. 8

(Finanziamento delle Comunità educanti per i detenuti)

1. Al fine di potenziare la rete assistenziale territoriale delle "Comunità educanti per i detenuti", avendo quale obiettivo il rafforzamento delle prestazioni erogabili sul territorio volte alla realizzazione di progetti socio-educativi in favore di persone detenute negli istituti penitenziari e di persone in area penale esterna, è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

8.13

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, dopo le parole: «persone detenute adulte» inserire le seguenti: «che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena,».

8.14

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché la predisposizione di adeguati requisiti di onorabilità e professionalità relativamente ai titolari delle strutture».

8.15

[Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «stabilite le modalità di recupero delle spese per la permanenza nelle strutture di cui al comma 1, nonché» con le seguenti: «stabiliti».

8.16

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Al comma 2 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, dettagliati i requisiti tecnici ai fini dell'iscrizione nell'elenco e le modalità di vigilanza sulla permanenza degli stessi; una puntuale indicazione dei presupposti di idoneità anche in relazione alle riqualificazione professionale e del reinserimento socio lavorativo dei soggetti residenti.».

8.0.1

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#), [Maiorino](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Finanziamento degli ICATT e delle Se.A.T.T.)

1. Al fine di dare compiuta attuazione a quanto disposto dall'articolo 96, commi 3 e 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, e di implementare le reti di presidi sanitari interni agli istituti penitenziari ed esterni adeguati ai bisogni di salute dei detenuti, per rendere concreta e puntuale la capacità complessiva del sistema istituzionale di presa in carico della persona

detenuta, soprattutto quando affetta da stati patologici, è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 volta alla creazione di "I.C.A.T.T." - Istituti a Custodia Attenuata per il Trattamento dei Tossicodipendenti - e di "Se.A.T.T." - Sezioni Attenuate per il Trattamento dei Tossicodipendenti -.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari ad euro 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2023, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023.».

8.0.2

[Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Finanziamento dei Servizi per le tossicodipendenze e alcol-dipendenze)

1. Al fine di finanziare il potenziamento dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze, garantendo elevati standard qualitativi dei servizi sociosanitari volti ad affrontare le problematiche legate alla dipendenza patologica da sostanze, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari ad euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

8.0.3

[Mirabelli](#), [Bazoli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Norme per la salute mentale nell'esecuzione penale)

1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

2. Il Ministero della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 di ulteriori 60 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.».

8.0.4

Mirabelli, Bazoli, Rossomando, Verini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale).

1. Anche fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della Giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per il triennio 2024 -2026, per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti a:

a) definire e proporre modelli di architettura penitenziaria coerenti con l'idea di rieducazione anche tramite forme di collaborazione e di confronto dell'Amministrazione Penitenziaria con Università, Fondazioni e Istituti di ricerca, Ordini professionali, Enti locali, Associazioni, esperti, finalizzato al raggiungimento di una dignità architettonica degli spazi dell'esecuzione penale, tramite anche il coinvolgimento delle competenze tecniche interne alla stessa Amministrazione;

b) elaborare interventi puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti nonché di riorganizzazione degli spazi degli istituti carcerari anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interni e la formazione professionale dei detenuti in funzione di una loro partecipazione diretta ai lavori di manutenzione ordinari;

c) elaborare criteri per la progettazione/ristrutturazione degli istituti volti a definire impianti compositivi e funzionali in grado di qualificare le unità residenziali e gli spazi per lavoro, studio, socializzazione, colloqui ed espressione degli affetti e delle diverse fedi religiose, in rapporto all'attuazione di percorsi di responsabilizzazione, autonomia e partecipazione dei detenuti e prevenzione della radicalizzazione e attuazione della funzione rieducativa della pena ex articolo 27 della Costituzione;

d) studiare e proporre soluzioni operative per adeguare gli spazi detentivi, aumentarne la vivibilità e la qualità, rendendoli realmente funzionali al percorso di riabilitazione dei detenuti nonché ad orientare le scelte in materia di edilizia penitenziaria;

e) potenziare le strutture a sostegno dell'esecuzione penale esterna, ridefinizione progettuale delle colonie penali, degli istituti a sicurezza attenuata, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, delle strutture di detenzione femminile e delle strutture e comunità per detenute madri.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.».

8.0.5

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Florida, Magni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Finanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 856, legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1 comma 856, legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, destinato al finanziamento di progetti volti:

a) al recupero e al reinserimento dei detenuti e dei condannati, anche mediante l'attivazione di percorsi di inclusione lavorativi e formativi, anche in collaborazione con le istituzioni coinvolte, con le scuole e le università nonché con i soggetti associativi del Terzo settore;

b) all'assistenza ai detenuti, agli internati e alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative;

c) alla cura e all'assistenza sanitaria e psichiatrica, in collaborazione con le regioni;

d) al recupero dei soggetti tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche;

e) all'integrazione degli stranieri sottoposti ad esecuzione penale, alla loro cura e assistenza sanitaria.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, quantificati in 20 milioni di euro per l'anno 2024 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.».

8.0.6

[Maiorino, Bilotti, Lopreiato](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Finanziamento dei centri antiviolenza e case rifugio)

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, è incrementato di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da destinare alle finalità di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n.93 del 2013.

2. Agli oneri di cui al presente articolo pari ad euro 6 milioni annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

8.0.7

[Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Individuazione delle strutture idonee per utilizzate come case famiglia protette)

1. Il Ministro della giustizia, sentita la Conferenza Unificata, può stipulare con gli enti locali e con gli enti del terzo settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, ulteriori convenzioni volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette e di istituti di custodia attenuata di cui all'articolo 285-bis del codice di procedura penale, di cui dall'articolo 1, comma 3, della legge 21 aprile 2011, n. 62. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

8.0.8

[Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Inserimento al lavoro dei giovani in uscita dagli istituti penitenziari minorili)

1. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è attribuita anche in favore di ragazze e ragazzi di età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai venticinque anni dimessi dagli istituti penali per minorenni (IPM) e che abbiano dimostrato partecipazione attiva all'opera di rieducazione attraverso la frequentazione con profitto dei corsi di formazione professionale di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, e il conseguimento della relativa certificazione rilasciata dal competente soggetto attuatore o dalla direzione dell'istituto.

2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si applicano le procedure già previste in adempimento dell'articolo 67-bis, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

8.0.9

[Mirabelli](#), [Bazoli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Giorgis](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Modifiche al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)

1. L'articolo 28 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è sostituito dal seguente: "Art. 28 - Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà - 1. Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono sempre essere concesse licenze con durata superiore a quella prevista dal primo comma del predetto articolo 52, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.

2. All'articolo 29 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai condannati cui siano stati già concessi i permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 o che siano stati assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, i permessi di cui all'articolo 30-ter della citata legge n. 354 del 1975, quando ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali indicati dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 30-ter."

3. All'articolo 30 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:

a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale; con riferimento ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione;

b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;

d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

e) detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.».

9.1

[Scalfarotto](#)

Sopprimere l'articolo

9.2

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

«1. L'articolo 633-*bis* del codice penale è abrogato».

9.3

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

«1. Al codice penale dopo l'articolo 322-*ter* è inserito il seguente:

"Articolo 322-*quater* (*Abuso d'ufficio*) Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.».

9.4

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Disposizioni in materia di peculato per distrazione)

1. All'articolo 314 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Fuori dai casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di energie lavorative, denaro o altro bene altrui, a proprio o altrui vantaggio, li destina ad una finalità diversa da quella prevista da una disposizione di legge, regolamento, circolari o altra fonte secondaria, ma pur sempre di interesse pubblico, senza che ciò ne comporti la perdita e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell'avente diritto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni."

2. All' articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: «articoli 314, primo» sono inserite le seguenti: «e terzo».

9.5

Scalfarotto

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. All'articolo 314 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Se il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, per procurare a sé un vantaggio patrimoniale, distrae o comunque destina a un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità somme di denaro o altra cosa mobile altrui delle quali ha il possesso o comunque l'autonoma disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni"»

9.6

Scalfarotto

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 147, comma 1, del codice penale, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

«3-bis) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n.848, come interpretata dal Giudice e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo».

9.7

Scalfarotto

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 147, comma 1, del codice penale, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

«3-bis) se il luogo di esecuzione non può garantire il rispetto di standard igienico-sanitari e di condizioni materiali di detenzione coerenti con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e con le raccomandazione del Consiglio d'Europa»;

9.8

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 32-*quater* dopo le parole: "314, primo comma" è inserita la seguente: "314-bis"».

9.9

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 32-*quinquies* dopo le parole: "314, primo comma" è inserita la seguente: "314-bis"».

9.10

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 165 comma 4, dopo la parola: "314" è inserita la seguente: "314-bis"».

9.11

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 166 comma 1, dopo le parole: "314, primo comma" è inserita la seguente: "314-bis"».

9.12

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 240-*bis*, comma 1, dopo la parola: "314" è inserita la seguente: "314-bis"».

9.13

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *premettere il seguente:* «01. All'articolo 314 del codice penale dopo il primo comma è inserito il seguente: "La stessa pena si applica quando il colpevole utilizza per finalità esclusivamente personali ed estranee a quelle istituzionali denaro o altri beni dei quali ha la disponibilità o il possesso in ragione del suo ufficio o servizio, procurando a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto."»;

b) *al capoverso "Art. 314-bis" dopo le parole: «destina ad un uso» inserire la seguente:* «pubblico».

9.14

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 314 del codice penale dopo il primo comma è inserito il seguente: "La stessa pena si applica quando il colpevole utilizza per finalità esclusivamente personali ed estranee a quelle istituzionali denaro o altri beni dei quali ha la disponibilità o il possesso in ragione del suo ufficio o servizio, procurando a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto."».

9.15

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 353 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le pene di cui al presente articolo, ridotte di un terzo, si applicano anche al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che nel corso delle procedure di gara di appalti o di concorsi pubblici, o nel caso di rilascio di permessi, licenze, autorizzazioni di carattere amministrativo, in violazione di regole di condotta previste da specifiche norme di legge dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, intenzionalmente arreca ad altri un danno ingiusto.»

9.16

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso «Articolo 314-bis», con il seguente: «Articolo 314-bis (Interesse privato in atto d'ufficio). - Il pubblico ufficiale che prende o mantiene, direttamente o indirettamente, un interesse privato in qualsiasi atto della pubblica amministrazione presso la quale esercita il proprio ufficio, che possa compromettere la sua imparzialità in un affare o in un'operazione di cui, al momento del fatto, è responsabile, in tutto o in parte, di assicurare la supervisione, l'amministrazione, la liquidazione o il pagamento, è punito con la multa da 5.000 a 150.000 euro.

Se dal fatto è derivato un danno per la pubblica amministrazione si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni

Le condotte di cui al primo comma non sono punibili se commesse dal sindaco o da un altro pubblico ufficiale al fine di realizzare un interesse esclusivo della pubblica amministrazione»".

9.17

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso «Articolo 314-bis, con il seguente: «Articolo 314-bis (Abuso d'ufficio) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero consapevolmente omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, arreca direttamente ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il danno direttamente causato ha un carattere di rilevante gravità».

9.18

[Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso «Articolo 314-bis, con il seguente: «Articolo 314-bis - (Abuso d'ufficio. Prevaricazione) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, viola norme di legge o di regolamento arrecando intenzionalmente ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il danno è di rilevante gravità».

9.19

[Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso «Articolo 314-bis, con il seguente: «Articolo 314-bis - (Prevaricazione) Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, esercitando ovvero omettendo di esercitare in maniera arbitraria e strumentale i poteri inerenti alle funzioni o al servizio, intenzionalmente arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il danno cagionato è di rilevante gravità.»

9.20

[Scarpinato, Lopreiato, Bilotti](#)

Al comma 1 sostituire il capoverso "Art. 314-bis" con il seguente: «Articolo 314-bis (Peculato per distrazione). - Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altri beni altrui, li destina indebitamente ad un uso pubblico diverso e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.».

9.21

[Scarpinato, Lopreiato, Bilotti](#)

Al comma 1 sostituire il capoverso "Art. 314-bis" con il seguente: «Articolo 314-bis (Peculato per distrazione). - Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altri beni altrui, li destina indebitamente ad un uso pubblico diverso e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.».

9.22

[Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso «Articolo 314-bis, con il seguente: «Articolo 314-bis (Peculato per distrazione) Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di beni altrui, li destina indebitamente ad un uso diverso da quello previsto e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000

Si applica l'articolo 322-ter»

9.23

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso «Articolo 314-bis, con il seguente: «Articolo 314-bis (Peculato per distrazione) Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di beni altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.»

9.24

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 314-bis" sostituire le parole: «altra cosa mobile» con le seguenti: «altri beni».

Conseguentemente alla rubrica sostituire le parole: «o cose mobili» con le seguenti: «o altri beni».

9.25

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, capoverso «Articolo 314-bis, dopo le parole: "li destina" inserire la seguente: "indebitamente" e sopprimere le parole: "da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità".

9.26

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 314-bis" sostituire le parole: «ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità» con le seguenti: «indebitamente ad un uso diverso».

9.27

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 314-bis" dopo le parole: «destina ad un uso» inserire la seguente: «pubblico».

9.28

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 314-bis" apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole: «da sei mesi a tre anni» con le seguenti: «da uno a quattro anni»;*

b) *dopo il capoverso aggiungere, in fine, il seguente: «La pena è della reclusione da uno a cinque anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000».*

9.29

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 314-bis" sostituire le parole: «da sei mesi a tre anni» con le seguenti: «da uno a quattro anni».

9.30

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, capoverso «Articolo 314-bis., aggiungere, in fine, il seguente comma: "La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000."

9.31

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 240-bis, dopo la parola "314" sono inserite le seguenti: "314-bis".

1-ter. All'articolo 317-bis, dopo la parola "314" sono inserite le seguenti: "314-bis".

1-quater. All'articolo 322-ter, dopo la parola "314" sono inserite le seguenti "314-bis".

1-quinquies. All'articolo 322-quater, dopo la parola "314" sono inserite le seguenti "314-bis".

1-sexies. All'articolo 323-bis, primo comma, dopo la parola "314" sono inserite le seguenti "314-bis".

1-septies. All'articolo 32-quater, dopo la parola "314" sono inserite le seguenti "314-bis".

1-octies. All'articolo 32-quinquies, dopo la parola "314" sono inserite le seguenti "314-bis".

1-nonies. All'articolo 165, quarto comma, dopo la parola "314" sono inserite le seguenti "314-bis".

1-decies. All'articolo 166, primo comma, dopo la parola "314" sono inserite le seguenti "314-bis".»

9.32

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 08/06/2001, n. 231, dopo le parole "articoli 314, primo comma," sono inserite le seguenti: "314-bis,".»

9.33

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente: «All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, le parole: "316 e 323 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "314-bis e 316 del codice penale"».

9.34

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: "322, terzo e quarto comma," sono inserite le seguenti: "e 322-quater"»;

b) dopo il comma, aggiungere, in fine, il seguente: «1. Al codice penale dopo l'articolo 322-ter è inserito il seguente:

"Articolo 322-quater (Abuso d'ufficio) Fuori dei casi previsti dall'articolo 314-bis, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.».

9.35

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: «2-bis. All'articolo 322-quater dopo la parola: "314" è inserita la seguente: "314-bis"».

9.36

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: «2-bis. All'articolo 323-bis dopo la parola: "314" è inserita la seguente: "314-bis"».

9.37

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: «1. Al codice penale dopo l'articolo 322-ter è inserito il seguente:

"Articolo 322-quater (Abuso d'ufficio) Fuori dei casi previsti dall'articolo 314-bis, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.».

9.100

I Relatori

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al comma 1 dopo le parole: "articoli 314, primo comma" sono inserite le seguenti: ", 314-bis" e alla rubrica dopo la parola: "Peculato" sono inserite le seguenti: ", indebita destinazione di denaro o cose mobili".»

9.0.1

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Modifiche all'articolo 147 del codice penale)

1. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il numero 2) è sostituito dal seguente: "2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di persona affetta da grave patologia fisica o psichica, nei casi in cui la detenzione in carcere o la sua prosecuzione, risulti in contrasto con il senso di umanità o in quelli in cui il trattamento terapeutico realizzato in ambito penitenziario, anche mediante ricoveri in luoghi esterni di cura, non risulti in concreto adeguato alla efficace cura delle patologie;

b) l'ultimo comma è sostituito dal seguente: "Nei casi indicati dai numeri 2) e 3) ove sussista concreto e attuale pericolo di commissione di delitti può essere applicata, in luogo del differimento, la misura della detenzione domiciliare."».

9.0.2

Scalfarotto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

1. L'articolo 633-*bis* del codice penale è abrogato.».

9.0.3

Scalfarotto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*

1. Al decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 gli articoli 5, 6, comma 1, lettere a), b), *b-bis*), *b-ter*), c), *c-bis*), 9 sono abrogati.».

10.1

Verini, Bazoli, Mirabelli, Rossomando

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: "c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il tribunale di sorveglianza, quando è proposta opposizione, procede, a norma del comma 1, alla conferma, alla modifica o alla revoca dell'ordinanza e può applicare anche una misura diversa da quella concessa.»".

10.2

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «conferma» inserire la seguente: «, modifica».

10.3

Scalfarotto

Al comma 2, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alla valutazione di altra misura alternativa ritenuta più adeguata.».

10.4

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: «2-*bis*) Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano agli ordini di esecuzione emessi a far data dal 5 luglio 2024.»*

10.0.1

Mirabelli, Bazoli, Rossomando, Verini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Misure urgenti in materia di emergenza climatica nell'esecuzione penale)

1. Al fine di garantire, anche durante le situazioni climatiche estreme quali quelle relative alle ondate di calore previste e che si verificano prevalentemente nei mesi estivi, il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria in materia di esecuzione penale nel rispetto dei principi costituzionali, assicurare il trattamento, il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e innovazione in coerenza con le linee progettuali del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la prevenzione della recidiva, la prevenzione dei suicidi, nonché al fine di garantire la sicurezza e incrementare l'efficienza e le condizioni detentive, di salute e lavorative per tutti gli istituti penitenziari sia per adulti sia per minori e la riduzione del sovraffollamento, il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità - entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche al fine di intervenire sull'emergenza attualmente in corso, adotta un sistema integrato di interventi volto a:

a) garantire un adeguato approvvigionamento idrico, necessario sia all'idratazione sia all'igiene personale e degli ambienti, che sia disponibile e proporzionato alle presenze e agli spazi di ogni istituto;

b) predisporre, in accordo con la Direzione sanitaria e con le aziende sanitarie, un piano di monitoraggio e di intervento multidisciplinare mirato con riferimento alle diverse condizioni di salute, allo stato di gravidanza, all'età, alla presenza di patologie psichiatriche, a ad altre forme di fragilità e alle terapie in corso dei detenuti e degli internati;

c) provvedere a forme e strumenti volti ad una climatizzazione degli ambienti accettabile per la garanzia delle minime condizioni di lavoro del personale e detentive, nonché all'approvvigionamento e la manutenzione dei presidi per la adeguata conservazione degli alimenti e dei medicinali;

d) a garantire un'adeguata e efficace e costante azione di manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti;

e) prevedere un ulteriore trattamento accessorio a titolo di indennità per le particolari condizioni di lavoro per il personale che opera presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge n. 81 del 2014, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna per il periodo di tempo che vede il perdurare delle condizioni climatiche estreme, considerando un minimo di tre mesi;

f) prevedere un ulteriore trattamento accessorio per il personale medico specialistico e per il personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge n. 81 del 2014, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna per il periodo di tempo che vede il perdurare delle condizioni climatiche estreme, considerando un minimo di tre mesi;

g) ad incrementare il ricorso alle misure alternative al carcere per adulti, e a riportare al centro potenziandolo il sistema della *probation* minorile e delle misure alternative al carcere, potenziando gli Uffici di servizio sociale per minorenni, i Centri di prima accoglienza, le case e i centri di Comunità, i Centri diurni polifunzionali;

h) a provvedere al reclutamento, anche tramite procedure straordinarie, per garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria, dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale a psicologi;

i) garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia aumentando la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità anche tramite procedure di reclutamento straordinarie.».

10.0.2

[D'Elia, Rossomando, Bazoli, Mirabelli, Verini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 28 della legge n. 354 del 1975 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Particolare cura è altresì dedicata a coltivare i rapporti affettivi. A tale fine i detenuti e gli internati hanno diritto ad una visita al mese, della durata minima di sei ore e massima di ventiquattro ore, delle persone autorizzate ai colloqui. Le visite si svolgono in apposite unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari senza controlli visivi e auditivi».

2. Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente: "Analoghi permessi possono essere concessi per eventi familiari di particolare rilevanza".».

10.0.3

[Zanettin](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Modifica all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n.354)

1. All'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n.354 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Il condannato, qualora non sia in grado di offrire valide occasioni di reinserimento esterno diverse dal lavoro, autonomo o dipendente, può essere ammesso, in sostituzione, ad un idoneo servizio di volontariato oppure ad attività di pubblica utilità, senza remunerazione, nelle forme e con le modalità di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, in quanto compatibili, nell'ambito di piani di attività predisposti entro il 31 gennaio di ogni anno, di concerto tra gli enti interessati, le direzioni penitenziarie e degli uffici per l'esecuzione penale esterna e comunicati al presidente del tribunale di sorveglianza territorialmente competente." ».

10.0.4

Gelmini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche alle norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, in materia di affidamento in prova al servizio sociale)

1. All'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, secondo periodo, le parole: "Quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione" sono sostituite dalle seguenti: "Quando il condannato abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione e sussistano quindi requisiti tali da consentire il giudizio di cui al comma 2";

b) al comma 4, terzo periodo, le parole: "e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione" e la parola: "provvisoria" sono soppresse;

b) al comma 4, il quarto periodo è soppresso.».

10.0.5

Gelmini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche alle norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, in materia di detenzione domiciliare)

1. All'articolo 47-ter, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354, al secondo periodo, le parole: "Nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione" sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi in cui il condannato abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione".».

10.0.6

Zanettin

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Modifica all'articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n.354)

1. All'articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n.354, al primo comma aggiungere in fine le seguenti parole: "anche nelle forme e con le modalità di cui al comma 2-bis dell'articolo 47."».

10.0.7

Zanettin

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Modifica all'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n.354)

1. All'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n.354 sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Possono essere espiate in regime di semilibertà le pene detentive, anche residue, non superiori a quattro anni.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Se la pena originaria è eccedente il limite, di cui al comma 1, il condannato può essere ammesso alla semilibertà dopo l'espiazione di almeno un terzo di pena, oppure di metà pena se si tratta di condanna per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis.

c) il comma 6 è abrogato.».

10.0.8

[D'Elia](#), [Rossomando](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare";

2. Per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la detrazione di pena prevista dall'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal presente articolo, ai fini della liberazione anticipata di cui al medesimo articolo è pari a settantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata.

3. L'incremento della detrazione di pena di cui al comma 1 è concesso ai condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, hanno già usufruito della liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, a condizione che nel corso dell'esecuzione della misura successiva alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

4. La detrazione di pena prevista dal presente articolo si applica anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data del 1° gennaio 2016.».

10.0.9

[Zanettin](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Modifica all'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n.354)

1. All'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n.354 sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Tuttavia, tenuto conto dell'entità della violazione commessa, l'organo giudicante, in luogo della revoca della misura alternativa, può limitarsi a sostituire quest'ultima con altra più contenuta oppure a rafforzarne le prescrizioni.»;

b) al comma 3, le parole "di tre anni" sono sostituite con le seguenti: "di un anno".».

10.0.10

[Stefani](#), [Potenti](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni per l'efficienza degli uffici giudiziari)

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge 17 giugno 2022, n. 71, le parole da «per un periodo di un anno» fino alle fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «alla data di cessazione dell'incarico sono ricollocati in ruolo e, nei quattro anni successivi, non possono assumere incarichi direttivi».

10.0.11

[Zanettin](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 3, comma 3, della legge 12 luglio 2017, n. 113, al secondo periodo le parole "per più di due mandati consecutivi" con le seguenti: "per più di tre mandati consecutivi".».

11.1

Scalfarotto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Restano in ogni caso validi ed efficaci i sequestri, i pignoramenti e i procedimenti esecutivi di cui al comma 1 effettuati per l'attuazione di sanzioni deliberate nell'ambito delle organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce.»

12.0.1

Lopreiato, Bilotti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Norme in materia di processo penale a carico di imputati minorenni)

1. All'articolo 18-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, le parole: "a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "a quattro anni".».

12.0.2 (testo corretto)

Lopreiato, Bilotti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Norme in materia di processo penale a carico di imputati minorenni)

1. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, primo periodo la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «nove»;
- b) al comma 1, secondo periodo sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 5»;
- c) al comma 3 le parole: «di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «della metà» e le parole: «della metà» sono sostituite dalle seguenti: «di due terzi».».

12.0.3

Lopreiato, Bilotti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Modifiche all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

1. All'articolo 73, comma 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a quattro anni».».

13.0.1

Rossomando, Bazoli, Mirabelli, Verini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Anticipazione ingresso in servizio dei magistrati onorari di cui all'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116)

1. Qualora negli uffici del giudice di pace si riscontri una carenza di organico corrispondente a una scopertura pari ad almeno il 50 per cento rispetto alle unità assegnate, il periodo di assegnazione all'ufficio per il processo, di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 è ridotto a diciotto mesi.».

13.0.2

Lopreiato, Bilotti

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Modifiche al decreto legge 13 maggio 1991, n. 152)

All'articolo 12, comma 1, del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, dopo le parole: «della Polizia di Stato» sono inserite le seguenti: «della Polizia Penitenziaria».

13.0.3

Lopreiato, Bilotti

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Norma di interpretazione autentica)

1. L'articolo 1226 del codice civile si interpreta nel senso che per quanto concerne la contribuzione dei due terzi delle spese delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, essa trova fondamento nel principio in base al quale tutti i condomini sono tenuti a contribuire alle spese in ragione dell'*utilitas* che la cosa da riparare o da ricostruire è destinata a dare ai singoli appartamenti sottostanti, con la conseguenza che non possono escludersi dalla ripartizione parti comuni dell'edificio con autonoma rilevanza.».

14.0.1

Gasparri, Zanettin

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e successive modificazioni e integrazioni, il comma 11-*quater* è sostituito dal seguente: "11-*quater*. Per l'adozione dei provvedimenti di revoca ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, conseguenti al venir meno di un volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro, i tre esercizi consecutivi rilevanti iniziano a decorrere non prima dell'esercizio 2024.".

Coord.1

I Relatori

All'articolo 1:

all'alinea, le parole: «e euro» sono sostituite dalle seguenti: «ed euro» e le parole «dal 2036» sono sostituite dalle seguenti: dall'anno 2036»;

alla lettera a), le parole: «e euro 27.373.303» sono sostituite dalle seguenti: «ed euro 27.373.303»;

All'articolo 2:

al comma 3, le parole: «di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui al decreto direttoriale del Ministero della giustizia 5 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020» e le parole: «piano dei fabbisogni venti» sono sostituite dalle seguenti: «piano dei fabbisogni di personale vigente»;

al comma 5, le parole: «si provvede per euro» sono sostituite dalle seguenti: «si provvede, quanto a euro» e le parole: «e quanto» sono sostituite dalle seguenti: «e, quanto»;

alla rubrica, le parole: «Assunzione dirigenti penitenziari» sono sostituite dalle seguenti: «Assunzione di dirigenti penitenziari».

All'articolo 4:

al comma 1:

alla lettera b), capoverso 1-bis, le parole: «suppletivo di mesi due» sono sostituite dalle seguenti: «suppletivo della durata di due mesi».

All'articolo 5:

al comma 3, capoverso 69-bis, comma 4, dopo le parole: «di sorveglianza» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 4:

all'alinea, la parola: «decreto-legge» è sostituita dalla seguente: «decreto» e le parole: «al decreto del Presidente della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica»;

alla lettera a), le parole: «nel procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «il procedimento» e le parole: «previsioni del comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «previsioni dell'articolo 69-bis della medesima legge come modificato dal comma 3»;

alla lettera b), dopo le parole: «n. 354 del 1975» sono aggiunte le seguenti: «, come modificato dal comma 3 del presente articolo»;

alla lettera c), le parole: «che il direttore dell'istituto trasmette» sono sostituite dalle seguenti: «che il direttore dell'istituto trasmetta» e dopo le parole: «26 luglio 1975, n. 354» sono inserite le seguenti: «, come modificato dal comma 2 del presente articolo,».

All'articolo 6:

al comma 1, alinea, le parole: «decreto del Presidente della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica»;

al comma 2, le parole: «articolo 18, comma 6, della legge 26 giugno 1975, n. 354» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 18, sesto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354» e le parole: «decreto del Presidente della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica».

All'articolo 7:

al comma 1, alinea, le parole: «al comma 2-quater» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2-quater» e la parola: «modifiche» è sostituita dalla seguente: «modificazioni».

All'articolo 8:

al comma 2, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore», le parole: «dell'elenco di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo» e le parole: «alle suddette strutture dei detenuti,» sono sostituite dalle seguenti: «alle suddette strutture da parte dei detenuti»;

al comma 3, le parole: «di riqualificazione professionale e reinserimento» sono sostituite dalle seguenti: «di riqualificazione professionale e di reinserimento» e dopo le parole: «disagio psichico» il seguente segno di interpunzione «,» è soppresso;

al comma 4, dopo le parole: «nell'elenco» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1» e dopo le parole: «privata dimora» il seguente segno di interpunzione «,» è soppresso;

al comma 5, le parole: «l'elenco dovrà» sono sostituite dalle seguenti: «l'elenco di cui al comma 1 deve».

All'articolo 9:

al comma 2, le parole: «All'articolo 322-bis, comma 1, del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 322-bis, primo comma, alinea, del codice penale,» e le parole: «dopo la parola " 314 " sono aggiunte le seguenti: " , 314-bis"» sono sostituite dalle seguenti: «dopo la parola: " 314 " è inserita la seguente: " , 314-bis"»;

All'articolo 10:

al comma 1:

all'alinea, dopo la parola: «penale» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

alla lettera a), le parole: «del codice di procedura penale» sono soppresse e le parole: «la parola "reiterata" è sostituita dalla parola» sono sostituite dalle seguenti: «la parola: "reiterata" è sostituita dalla seguente»;

alla lettera b):

all'alinnea, le parole: «del codice di procedura penale» sono soppresse e le parole: «dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente comma» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente»;

al capoverso 2-ter, le parole: «comma 3-bis e comma 3-quater» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis e 3-quater».

All'articolo 12:

alla rubrica, la parola: «Modifiche» è sostituita dalla seguente: «Modifica».

All'articolo 13:

al comma 1, le parole: «All'articolo 2506.1 del codice civile, al primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 2506.1, primo comma, del codice civile»;

alla rubrica, la parola: «Modifiche» è sostituita dalla seguente: «Modifica».

All'articolo 14:

al comma 1, le parole: «articoli 1, 2 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 1, 2 e 8,» e le parole: «agli adempimenti connessi» sono sostituite dalle seguenti: «ai relativi adempimenti».